SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 19 febbraio 1992 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 132.

Attuazione della direttiva n. 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 133.

Attuazione delle direttive n. 76/464/CEE, n. 82/176/CEE, n. 83/513/CEE, n. 84/156/CEE, n. 84/491/CEE, n. 88/347/CEE e n. 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 134.

Attuazione della direttiva n. 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 135.

Attuazione delle direttive n. 86/662/CEE e n. 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 136.

Attuazione delle direttive n. 88/180/CEE e n. 88/181/CEE relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 137.

Attuazione della direttiva n. 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.

(Da 92G0173 a 92G0180)

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 gennaio 1992, n. 121.

Modifiche all'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, e alla legge 16 marzo 1987, n. 118, recanti la disciplina della Scuola archeologica italiana in Atene.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* Con regolamento organico, deliberato dal consiglio di amministrazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, sarà stabilita la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali della Scuola, nonché la disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del personale medesimo.

2. Il direttore potrà comunque richiedere che venga disposto il comando di non più di tre dipendenti di ruolo dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni culturali e ambientali. In luogo del comando di uno dei predetti dipendenti di ruolo potrà essere richiesto che venga collocato in aspettativa con assegni, con il suo consenso, un professore universitario, con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

3. Il comando o l'aspettativa, che può avere la durata di tre anni e può essere riconfermato, sarà disposto con decreto del Ministro competente, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel decreto che dispone il comando o l'aspettativa sarà fissato l'ammontare dell'indennità da corrispondere per il servizio all'estero».

Art. 2.

1. Alla legge 16 marzo 1987, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ministro della pubblica istruzione» e «Ministero della pubblica istruzione», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle altre: «Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» e «Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«*4*-bis. Il direttore della Scuola può designare, fra i docenti della Scuola di cui all'articolo 12 ed il personale comandato o collocato in aspettativa presso la Scuola stessa, un assistente-direttore, con il compito di coadiuvarlo e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 394/1967 reca norme sulla: «Scuola archeologica italiana in Atene».

— Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:

«Art. 12 *(Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca).* — Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.

I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di confernze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici».

Note all'art. 2:

— La legge n. 118/1987 reca: «Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene». Il testo dell'art. 7 della sopracitata legge n. 118/1987 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Il direttore della Scuola è scelto dal Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione tra i docenti universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, sentito il parere del comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Dura in carica per un quadriennio, rinnovabile.

2. Il direttore della Scuola cura l'andamento amministrativo e scientifico della Scuola stessa e ne ha la rappresentanza legale.

3. Egli è tenuto a presentare annualmente ai Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attività scientifica e didattica della Scuola.

4. Oltre allo stipendio in godimento, il direttore percepisce l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di direttore di istituto italiano di cultura in servizio all'estero».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3023):

Presentato dal sen. MURMURA ed altri il 29 ottobre 1991.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 14 novembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione l'8 gennaio 1992 e approvato il 14 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 6294):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 17 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 23 gennaio 1992.

92G0088

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122.

Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attività di autoriparazione

1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata «attività di autoriparazione».

2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.

3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

a) meccanica e motoristica;

b) carrozzeria;

c) elettrauto;

d) gommista.

Art. 2.

Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Il registro è articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'articolo 4.

2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti

comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.

3. Ciascuna impresa può essere iscritta in una o più sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione all'attività effettivamente esercitata. Non è consentito esercitare attività di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa è iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale.

Art. 3.

Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:

a) disponibilità di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all'attività siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività;

b) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività, indicate in apposite tabelle approvate, dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Tali tabelle sono periodicamente aggiornate con la medesima procedura;

c) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7;

d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione.

2. La perdita di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 2.

3. La commissione di cui all'articolo 9 delibera sulle domande di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2 entro sessanta giorni.

4. Contro il mancato accoglimento delle domande di cui al comma 3 è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale; contro la decisione del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso in sede giurisdizionale.

Art. 4.

Imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli

1. L'esercizio dell'attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, è consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli.

2. Le imprese di cui al comma 1, per poter esercitare, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione, devono essere iscritte in uno speciale elenco del registro di cui all'articolo 2, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Art. 5.

Iscrizione nell'albo degli artigiani o nel registro delle ditte

1. L'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione costituisce titolo per l'iscrizione dell'impresa nel registro delle ditte, di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In caso di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, l'imprenditore deve essere in possesso personalmente di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge. All'accertamento dell'iscrizione dell'impresa nel registro di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché all'accertamento del possesso, da parte dell'impresa, dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 443 del 1985, procedono le commissioni provinciali per l'artigianato di cui agli articoli 9 e 10 della stessa legge n. 443 del 1985.

Art. 6.

Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore

1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 2, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.

Art. 7.

Responsabile tecnico

1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione;

c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.

2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera *c)* del presente comma;

b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

3. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 8.

Soggetti iscritti nel ruolo degli artigiani qualificati della provincia autonoma di Bolzano

1. L'iscrizione nel ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 12 del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 9 novembre 1990, n. 28, è equiparata, ove la qualificazione artigiana concerna l'attività di autoriparazione, al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

Art. 9.

Commissione per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita, con deliberazione della giunta camerale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, che la presiede;

b) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno in rappresentanza dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designati dal Ministro dei trasporti;

c) da un rappresentante della giunta regionale;

d) da cinque esercenti l'attività di autoriparazione in rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale, designati con riguardo alle attività di cui al comma 3 dell'articolo 1;

e) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. La commissione di cui al comma 1:

a) compila e aggiorna il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delibera sulle relative domande di iscrizione;

b) accerta il possesso e verifica la conservazione dei requisiti di cui agli articoli 3 e 7;

c) rilascia le attestazioni di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, con specifica indicazione della o delle sezioni ovvero dell'elenco speciale in cui l'impresa è iscritta;

d) delibera la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;

e) propone alle competenti autorità provinciali o regionali le sanzioni da applicare per le violazioni della presente legge, eccezion fatta per quelle di cui all'articolo 12.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad istituire una tassa per diritto di segreteria determinata in misura tale da assicurare piena copertura agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2 e del comma 1 del presente articolo.

Art. 10.

Vigilanza e sanzioni

1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.

2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.

3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all'articolo 2 diverse da quella in cui l'impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.

4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

Art. 11.

Responsabilità delle imprese esercenti attività di autoriparazione

1. Ferma restando la responsabilità civile, le imprese esercenti attività di autoriparazione sono responsabili, ai sensi del comma 2, degli interventi effettuati.

2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere di una commissione di esperti da lui nominata, le garanzie, e la relativa durata, che le imprese esercenti attività di autoriparazione prestano, obbligatoriamente e inderogabilmente, nei confronti dei committenti, all'atto della assunzione dell'incarico, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le sanzioni per l'inadempimento delle garanzie prestate. Per gli inadempimenti di particolare gravità, è stabilita la sanzione della sospensione da tre a sei mesi o della cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.

Art. 12.

Concessione, ad imprese esercenti attività di autoriparazione, di compiti di revisione periodica dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. Al fine di assicurare l'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei rimorchi, di cui all'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, entro i termini stabiliti ai sensi del medesimo articolo, e in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, il Ministro dei trasporti, nelle province individuate con proprio decreto, può affidare, in concessione quinquennale, le revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei rimorchi capaci di contenere al massimo sedici posti, compreso quello del conducente, ovvero con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, ad imprese esercenti attività di autoriparazione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 della presente legge e in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per le operazioni di revisione.

2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attrezzature e le strumentazioni di cui al comma 1, nonché le operazioni e le modalità tecniche ed amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al medesimo comma.

3. La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti effettua periodici controlli presso le officine delle imprese di cui al comma 1 e controlli, anche a campione, sui veicoli a motore e sui rimorchi sottoposti a revisione presso le imprese medesime. I controlli presso le officine sono effettuati dagli impiegati di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, come sostituito dall'articolo 17 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 19 della stessa legge n. 870 del 1986. L'importo delle spese a carico delle officine è versato in conto corrente postale ed affluisce alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo n. 3566 dello stato di previsione dell'entrata, la cui denominazione è conseguentemente modificata con decreto del Ministro del tesoro.

4. Qualora, in occasione dei controlli di cui al comma 3, si accerti che l'impresa non dispone delle attrezzature e delle strumentazioni di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti revoca la concessione di cui al medesimo comma 1.

5. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi effettuate dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dalle imprese di cui al comma 1, nonché le tariffe per i controlli periodici presso le officine effettuati, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, ai sensi del comma 3. Le tariffe sono determinate in misura tale da assicurare il mantenimento del livello di gettito per l'erario accertato nell'esercizio finanziario antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le imprese di cui al comma 1, ai fini dell'annotazione, sulla carta di circolazione, delle revisioni dei veicoli a motore e dei rimorchi effettuate, trasmettono, al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, entro il termine e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio;

b) la certificazione della revisione effettuata, con indicazione delle operazioni di revisione e degli interventi prescritti eseguiti;

c) l'attestazione del pagamento, da parte dell'utente, delle tariffe per le operazioni di revisione eseguite.

7. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti annotano, sulla carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio, entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 6, la revisione effettuata. Dopo tale adempimento, la carta di circolazione è a disposizione, presso i suddetti uffici, per il ritiro a cura delle imprese di cui al comma 1, che provvedono alla restituzione all'utente.

8. Fino all'annotazione, sulla carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio, della revisione effettuata, la certificazione di cui alla lettera *b)* del comma 6 sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

9. Il sesto comma dell'articolo 55 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, è sostituito dal seguente:

«Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire cinquecentomila. La sanzione è del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire unmilione se la violazione è ripetuta».

10. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le sanzioni amministrative, ivi compresa l'eventuale revoca della concessione di cui al comma 1, applicabili, alle imprese di cui al medesimo comma, nel caso di rilascio di false certificazioni o attestazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 6 o di revisioni effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti;

b) le sanzioni amministrative applicabili, alle imprese di cui al comma 1, per la violazione degli obblighi di trasmissione, al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, della documentazione di cui al comma 6.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui all'articolo 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività di cui all'articolo 1, e le attività specializzate ad esse assimilabili, essendo iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 2011 del 1934 ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985.

2. Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, il responsabile tecnico di cui all'articolo 7.

3. Nel caso delle imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985, e in sede di prima applicazione della presente legge, il responsabile tecnico può essere designato, anche in difetto dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7, nella persona del titolare, ovvero nelle persone di un socio o di un familiare partecipante alla impresa o di un dipendente la cui partecipazione diretta al processo di lavorazione per almeno tre anni negli ultimi cinque anni sia attestata mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 documentano alla commissione di cui all'articolo 9, pena la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 5:

— L'art. 50 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con R.D. n. 2011/1934, è così formulato:

«Art. 50. — In base alle denunce di cui agli articoli 47 e 48, gli uffici anzidetti sotto la vigilanza degli organi consigliari, debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione.

Sul registro stesso gli uffici debbono prendere nota del deposito delle firme di cui all'art. 49.

Il registro delle ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al direttore dell'ufficio e per tale esame nessun diritto è dovuto».

— Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 10 della legge n. 443/1985 (Legge-quadro per l'artigianato) è il seguente:

«Art. 2 (*Imprenditore artigiano*). — È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali».

Art. 3 (*Definizione di impresa artigiana*). — È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana».

«Art. 4 (*Limiti dimensionali*). — L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta».

«Art. 5 (*Albo delle imprese artigiane*). — È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le fomalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

«Art. 9 (*Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato*). - Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente art. 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato».

«Art. 10 (*Commissioni provinciali per l'artigianato*). — La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.

Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.

Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.

Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.

Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato».

Nota all'art. 7:

La legge n. 845 1978 è la legge-quadro in materia di formazione professionale.

Nota all'art. 8:

— L'art. 12 del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 9 novembre 1990, n. 28, è così formulato:

«Art. 12 (*Ruolo degli artigiani qualificati*). — 1. Presso la ripartizione provinciale competente in materia di artigianato è istituito il ruolo degli artigiani qualificati, formato da tre sezioni:

a) nella prima sezione sono iscritte d'ufficio le persone in possesso del diploma di maestro artigiano;

b) nella seconda sezione sono iscritte d'ufficio le persone in possesso del diploma di specializzazione professionale;

c) nella terza sezione sono iscritti, su domanda, i titolari di un'impresa artigiana con almeno otto anni di attività, in possesso del diploma di lavorante artigiano o di altro documento comprovante la qualificazine professionale artigiana in seguito a specifico rapporto di apprendistato».

Note all'art. 12

L'art. 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, così come modificato dall'art. 5 della legge n. 85/1980 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 55 (Revisioni). — *Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti.*

Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in applicazione del comma precedente, debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concerto con il Ministro della sanità.

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori sono sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di ritenere che non rispondano più ai requisiti di silenziosità prescritti.

Gli ispettorati della motorizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire cinquecentomila. La sanzione è del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire unmilione se la violazione è ripetuta.

La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata all'ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare la revisione; è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa».

Il testo dell'art. 4 della legge n. 625/1978 (Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione e modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298), così come modificato dall'art. 17 della legge n. 870/1986, è il seguente:

«Art. 4. — *Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con eventuale collaborazione degli impiegati di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla predetta Direzione generale:*

a) *gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale;*

b) *gli esami di idoneità per insegnanti e istruttori di scuola guida;*

c) *le visite e prove di autobus di peso complessivo superiore a tonnellate 3,5 o di autosnodati.*

Le operazioni tecniche previste ai numeri 1), 3), 7), 10), 11) e 12) della tabella 2 allegata alla presente legge, non riservate alla competenza degli impiegati direttivi tecnici ai sensi del primo comma del presente articolo, sono effettuate anche da impiegati del ruolo della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, muniti del titolo di studio di perito industriale o di geometra o del diploma di maturità scientifica, all'uopo abilitati dopo aver seguito con esito favorevole apposito corso di qualificazione.

Gli esami per le patenti di guida delle categorie A, B e C possono essere effettuati anche dagli impiegati di ruolo della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dagli impiegati del ruolo della carriera di concetto della stessa Direzione generale con titolo di studio diverso da quelli indicati nel secondo comma del presente articolo nonché dagli impiegati del ruolo della carriera esecutiva della suddetta Direzione generale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché abilitati a seguito di apposito corso di qualificazione.

Le operazioni di cui ai precedenti commi possono essere pure effettuate dagli impiegati dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, in relazione alle rispettive qualifiche e dopo aver conseguito la prevista abilitazione a seguito di apposito corso di qualificazione.

Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le norme e le modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione previsti nel presente articolo.

L'art. 5-*bis* sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, è abrogato».

— Il testo dell'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 870/1986 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti), è il seguente:

«1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate a richiesta degli interessati presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sarà compensato con una indennità oraria commisurata alla diaria di missione.

2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sarà riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, al personale dovrà essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sarà a carico dei richiedenti.

4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale è autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sarà anch'esso a carico degli interessati richiedenti».

Note all'art. 13.

— Per il testo dell'art. 50 del testo unico approvato con R.D. n. 2011/1934 e per il testo dell'art. 5 della legge n. 443/1985 si veda in nota all'art. 5.

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è il seguente:

«Art. 4 (*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*). — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 267):

Presentato dall'on. ANIASI ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 9 febbraio 1988, con pareri delle commissioni I, II, V e X.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 1° febbraio 1989; 8 febbraio 1990, 21 marzo 1990; 18 aprile 1990; 13 giugno 1990; 4, 11, 19, 25 luglio 1990; 20 dicembre 1990; 22 gennaio 1991; 6 febbraio 1991; 6 marzo 1991.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 28 maggio 1991.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 18 giugno 1991, 3 luglio 1991 e approvato il 17 luglio 1991, in un testo unificato con atto n. 719 (RIGHI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2923):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 11ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 7 gennaio 1992.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 16 gennaio 1992.

92G0124

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 123.

Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 26 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è inserito il seguente:

«Art. 27 (*Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto*). — *1*. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 32 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

«*1*. Nell'udienza preliminare il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione e pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto».

Art. 3.

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, può essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale:

«Art. 127 (*Procedimento in camera di consiglio*). — 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2».

La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre-3 dicembre 1990, n. 529 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 5 dicembre 1990, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 10 dell'articolo soprariportato nella parte in cui dopo la parola «redatto» prevede «soltanto» anziché «di regola».

Note all'art. 2

L'art. 32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con D.P.R. n. 448/1988, così come modificato dall'art. 46 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 32 (Provvedimenti) — 1. *Nell'udienza preliminare il giudice se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione e pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.*

2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. *Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.*

3-bis. *L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.*

4. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di aver effetto entro trenta giorni dalla loro emissione».

Si trascrive il testo dell'art. 425 del codice di procedura penale:

«Art 425 (*Sentenza di non luogo a procedere*). — 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 537».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3073):

Presentato dai senatori CASOLI e GRECO il 27 novembre 1991.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 29 novembre 1991, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 4, 5 dicembre 1991.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 13 dicembre 1991.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 7 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 6265):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 14 gennaio 1992, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 23 gennaio 1992.

92G0153

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 124.

Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla Seconda università di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera si applicano anche alle espropriazioni già disposte sulla base della legge 22 novembre 1972, n. 771.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 122/1979 (Realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino) è il seguente: «Ferma restando la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 1 e 2, comma primo, della legge 22 novembre 1972, n. 771, i termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Il termine previsto dal comma di cui sopra è stato differito al 18 aprile 1995 dall'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

La legge n. 771/1972 reca: «Istituzione di una seconda università statale in Roma». Con decreto rettorale 8 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1992, è stata modificata la denominazione dell'università in «Università degli studi di Roma "Tor Vergata"».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3109):

Presentato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (RUBERTI) il 14 dicembre 1991.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 17 dicembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 27 dicembre 1991, il 7 gennaio 1992 e approvato l'8 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 6269):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 14 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla VII commissione il 16 gennaio 1992 e approvato il 28 gennaio 1992.

92G0163

LEGGE 11 febbraio 1992, n. **125**.

Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel distretto della corte d'appello di Napoli sono istituiti il tribunale ordinario di Nola, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Nola e la pretura circondariale di Nola.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Nola hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena-Trocchia, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Tufino, Visciano, Volla.

3. Fanno parte della pretura circondariale di Nola le sezioni distaccate di Acerra, Cicciano, Marigliano, Ottaviano, Pomigliano d'Arco e Sant'Anastasia.

4. Nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole «34) Ariano Irpino» sono inserite le parole «35) Nola», con successivo mutamento della progressione numerica dell'elenco.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, gli organici del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Napoli ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

Art. 4.

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata nell'anno 1992 la spesa di lire 3.240 milioni, cui si provvede, quanto a lire 1.240 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia», e, quanto a lire 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il D.P.R. n. 449/1988 approva le norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni.

Note all'art. 2

Il R.D. n. 12/1941 reca norme sull'«Ordinamento giudiziario».

La legge n. 30/1989 reca: «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2140):

Presentato dall'on. RUSSO Raffaele ed altri il 12 gennaio 1988.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'11 ottobre 1988, con parere della commissione V.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, l'11, 17 luglio 1990; 23 ottobre 1990; 13 marzo 1991.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 15 luglio 1991.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 luglio 1991, in un testo unificato con atti n. 4517 (MENSORIO), n. 4669 (PICCIRILLO) e n. 4944 (NAPPI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2919):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 26 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato, con modificazioni, l'8 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 2140-4517-4669-4944 *B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 16 gennaio 1992, con parere della commissione V.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 28 gennaio 1992.

92G0168

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 126.

Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel distretto della corte d'appello di Napoli sono istituiti il tribunale ordinario di Torre Annunziata, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Torre Annunziata e la pretura circondariale di Torre Annunziata.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Torre Annunziata hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria La Carità, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense.

3. Fanno parte della pretura circondariale di Torre Annunziata le sezioni distaccate di Castellammare di Stabia, Gragnano, Pompei, Sorrento, Torre del Greco e Vico Equense.

4. Nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole «35) Sant'Angelo dei Lombardi» sono inserite le parole «36) Torre Annunziata», con successivo mutamento della progressione numerica dell'elenco.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, gli organici del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Napoli ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

Art. 4.

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata nell'anno 1992 la spesa di lire 2.895 milioni, cui si provvede quanto a lire 895 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia», e, quanto a lire 2 miliardi,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il D.P.R. n. 449/1988 approva le norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni.

Note all'art. 2:

Il R.D. n. 12/1941 reca norme sull'«Ordinamento giudiziario».

La legge n. 30/1989 reca: «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3618):

Presentato dall'on. MASTRANTUONO ed altri l'8 febbraio 1989.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 5, 17 luglio 1990; 23 ottobre 1990; 13 marzo 1991.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 15 luglio 1991.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2920):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 26 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato, con modificazioni, l'8 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 3618/B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 16 gennaio 1992, con parere della commissione V.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 28 gennaio 1992.

92G0169

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 127.

Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel distretto della corte d'appello di Salerno sono istituiti il tribunale ordinario di Nocera Inferiore, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Nocera Inferiore e la pretura circondariale di Nocera Inferiore.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Nocera Inferiore hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Sarno, Scafati.

3. Fa parte della pretura circondariale di Nocera Inferiore la sezione distaccata di Sarno.

4. Nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole «47) Velletri» sono inserite le parole «48) Nocera Inferiore», con successivo mutamento della progressione numerica dell'elenco.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, gli organici del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Salerno ed appartenenti, ai sensi della

presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

Art. 4.

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata nell'anno 1992 la spesa di lire 3.200 milioni, cui si provvede, quanto a lire 1.200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia», e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- Il D.P.R. n. 449/1988 approva le norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni.

Note all'art. 2:

— Il R.D. n. 12/1941 reca norme sull'«Ordinamento giudiziario».

— La legge n. 30/1989 reca: «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4108):

Presentato dagli onorevoli CURCI e MASTRANTUONO il 19 luglio 1989.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'11 ottobre 1989, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 19 febbraio 1991; 13 marzo 1991.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 15 luglio 1991.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 16 luglio 1991, in un testo unificato con atto n. 5189 (GARGANI ed altri)

Senato della Repubblica (atto n. 2921):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 26 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato, con modificazioni, il 22 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 4108-5189-*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 24 gennaio 1992, con parere della commissione V.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 28 gennaio 1992.

92G0184

LEGGE 11 febbraio 1992, n. **128.**

Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 413 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo

Per il testo dell'art. 409 del codice di procedura civile si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 1:

Si trascrive il testo dell'art. 413 del codice di procedura civile, come modificato dal presente articolo:

«Art. 413 *(Giudice competente)*. — Le controversie previste dall'art. 409 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Competente per territorio per le controversie previste dal n. 3) dell'art. 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n. 3) dell'art. 409.

Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18.

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio».

- Si riproduce, altresì il testo dell'art. 409 del medesimo codice di procedura civile:

«Art. 409 *(Controversie individuali di lavoro)*. — Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4417):

Presentato dall'on. MASTRANTUONO ed altri il 14 dicembre 1989.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 gennaio 1990, con parere della commissione X.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 24 settembre 1991; 6 novembre 1991.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 12 novembre 1991.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 19 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3064):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 4 dicembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 11ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 7 gennaio 1992 e approvato, con modificazioni, l'8 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 4417-*B*).

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 15 gennaio 1992.

Esaminato dalla II commissione e approvato, con modificazioni, il 21 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3064-*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 22 gennaio 1992.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato, con modificazioni, il 28 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 4417-*D*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 30 gennaio 1992.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0185

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 129.

Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, n. 85/614/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e n. 86/17/CEE del Consiglio del 27 gennaio 1986, concernenti il riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e scopi del decreto

1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a cittadini comunitari dagli Stati membri delle Comunità europee per l'esercizio di attività nel settore dell'architettura e detta disposizioni per assicurare l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nello stesso settore.

2. Restano in vigore le disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attività di cui al comma 1 da parte di persone in possesso di titolo professionale idoneo in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Condizioni del riconoscimento

1. Sono riconosciuti i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati a conclusione di un corso di studi di livello universitario, che presenti i seguenti requisiti:

a) la formazione deve riguardare principalmente l'architettura ed essere equilibratamente ripartita tra gli aspetti tecnici e pratici;

b) la durata della formazione deve comprendere almeno quattro anni di studi a tempo pieno presso un università o un istituto d'istruzione analogo, ovvero almeno sei anni di studio presso un'università o analogo istituto, di cui non meno di tre a tempo pieno, ed essere sancita, a conclusione del corso di studi, dal superamento di un esame di livello universitario.

2. La formazione data dal corso di studi deve assicurare:

a) la capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

b) un'adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad esse attinenti;

c) una conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;

d) un'adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

e) la capacità di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e tra queste e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;

f) la capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

g) una conoscenza di metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

h) la conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

i) una conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;

l) una capacità tecnica, che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

m) una conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione.

Art. 3.

Effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.

2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di Architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.

Art. 4.

Competenze e procedimento

1. L'interessato deve presentare al Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica domanda di riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura o della libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.

2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia, in cui l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) il diploma, certificato o titolo di cui si chiede il riconoscimento, in originale o in copia autenticata;

b) un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede un tale attestato, dovrà in sua vece essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro di origine o di provenienza, dovrà essere presentato un attestato che faccia fede dell'avere l'interessato reso una dichiarazione giurata o — negli Stati in cui tale giuramento non esista — una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati dovrà altresì risultare che l'interessato non è stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo sia stato, che siano decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se sia decorso un termine più breve, che in confronto dell'interessato sia stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;

c) un certificato di cittadinanza.

3. I documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e ne trasmette copia al Consiglio dell'ordine degli architetti competente per territorio. Nel caso di fondato dubbio, chiede conferma dell'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli alla competente autorità dello Stato membro di origine o di provenienza. Se venga a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori del territorio nazionale o di informazioni inesatte contenute nella dichiarazione giurata o solenne, che potrebbero avere conseguenze sull'ammissione all'esercizio della professione o sulla libera prestazione dei servizi, chiede informazioni al riguardo alla competente autorità dello Stato membro di origine o di provenienza.

6. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica richiede sul riconoscimento i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti che debbono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Il procedimento deve essere definito, con l'adozione del decreto di riconoscimento o con il provvedimento che lo rifiuta, entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa dei documenti necessari. Il termine è sospeso dalla richiesta rivolta alla competente autorità dello Stato membro di origine o di provenienza ai sensi del comma 5 e il procedimento è ripreso dopo la risposta, ma non oltre tre mesi dalla richiesta se la risposta manchi.

8. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento che lo rifiuta sono adottati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.

9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento che lo rifiuta sono comunicati all'interessato: il decreto è altresì trasmesso al Consiglio dell'ordine degli architetti territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 5 o per l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 9.

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

Art. 5.

Ammissione alla professione di architetto

1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con il relativo titolo professionale e sono iscritti all'albo degli architetti i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che:

a) sono in possesso di un titolo riconosciuto;

b) presentano requisiti di moralità ed onorabilità;

c) hanno residenza o domicilio in Italia.

2. Il Consiglio dell'ordine degli architetti del luogo di residenza o domicilio dell'interessato provvede all'iscrizione sulla base del decreto di riconoscimento o, se l'iscrizione sia richiesta in epoca successiva, previo accertamento dei requisiti di moralità ed onorabilità nei modi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera *b)*.

3. L'iscrizione comporta il godimento dei diritti e l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale.

Art. 6.

Ammissione all'esercizio della professione delle persone distintesi nell'ambito dell'architettura

1. Sono ammessi altresì all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con l'uso del relativo titolo e sono iscritti all'albo degli architetti, ai sensi dell'art. 5, i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee autorizzati a servirsi di tale titolo in applicazione d'una disposizione legislativa che conferisce all'autorità competente d'uno Stato membro la facoltà di attribuire questo titolo ai cittadini degli Stati membri, che si siano particolarmente distinti per la qualità delle loro realizzazioni nel campo dell'architettura.

Art. 7.

Iscrizione in albi di altri Stati membri

1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, già iscritti in un albo dell'ordine degli architetti o dell'ordine degli ingegneri, che siano abilitati all'esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto e si siano stabiliti in altro Stato membro ai fini dell'esercizio di dette attività, possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'albo italiano di precedente appartenenza.

Art. 8.

Esercizio d'attività professionale in forma dipendente

1. Le precedenti disposizioni, relative al diritto di stabilimento, si applicano anche ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, che intendono svolgere l'attività professionale di architetto in qualità di lavoratore dipendente.

Titolo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 9.

Ammissione alla prestazione di servizi

1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneità e senza stabilimento in Italia della sede principale o secondaria d'uno studio professionale, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che:

a) sono in possesso di un titolo riconosciuto o si trovano nella situazione prevista dall'art. 6;

b) esercitano legalmente l'attività nello Stato membro in cui sono stabiliti.

2. Se la prestazione di servizi comporta la realizzazione d'un progetto nel territorio italiano, l'interessato fa al Consiglio dell'ordine degli architetti nella cui circoscrizione ha luogo la prestazione di servizi, una dichiarazione preliminare relativa a tali prestazioni.

3. La prestazione di servizi comporta l'iscrizione in appositi registri istituiti e tenuti presso i consigli provinciali ed il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, con oneri a carico degli ordini.

4. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee iscritti nel registro si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10.

Servizi di informazione

1. I Consigli dell'ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale.

2. Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale.

Art. 11.

Riconoscimento di titoli in via transitoria

1. Sono in via transitoria riconosciuti, ai fini dell'accesso alle attività disciplinate dal presente decreto e del loro esercizio:

a) i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati negli Stati membri delle Comunità europee, fino al 5 agosto 1985, elencati nell'allegato *A*;

b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati negli Stati membri delle Comunità europee a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato *A*;

c) gli attestati, rilasciati negli Stati membri delle Comunità europee, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;

d) gli attestati, rilasciati negli Stati membri delle Comunità europee, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, alla data suddetta, a fare uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative.

Art. 12.

Regolamento

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del'art. 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all'albo od al registro e sulla tenuta di questo.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CARLI, *Ministro del tesoro*
RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO *A*

ELENCO DEI TITOLI RICONOSCIUTI A NORMA DELL'ART. 10

a) *In Germania:*

- i diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.-Ing., Architekt - HfbK);

- i diplomi rilasciati dalla Technische Hochschulen, sezione architettura (Architektur, Hochbau), dalle università tecniche, sezione architettura (Architektur/Hochbau), dalle università, sezione architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti

siano stati raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomi);

- i diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), e qualora tali istituti siano stati raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen sezione Architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi è inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall'ordine professionale conformemente alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, secondo comma (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali diplomi);

- i certificati (Prüfungszeugnisse) rilasciati prima del 1° gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione Architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione Architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'art. 13 della direttiva n. 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985.

b) *In Belgio:*

- i diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli istituti superiori di architettura (architecte - architect);

- i diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect);

- i diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle Arti (architecte - architect);

- i diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte - architect);

- i diplomi universitari di ingegneria civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall'ordine degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architecte - architect);

- i diplomi d'architetto rilasciati dalla commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte - architect);

- i diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto rilasciati dalle facoltà di scienze applicate delle università e dal politecnico di Mons (ingégnieur-architecte, ingegnieur-architect).

c) *In Danimarca:*

- i diplomi rilasciati dalle scuole nazionali di architettura di Copenaghen e Arhus (arkitekt);

- il certificato di gradimento rilasciato dalla commissione degli architetti ai sensi della legge n. 202 del 28 maggio 1975 (registeret arkitekt);

- i diplomi rilasciati dalle scuole superiori di costruzione edile (bygningskonstruktor) accompagnati da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli ai sensi dell'art. 13 della direttiva n. 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985.

d) *In Francia:*

- i diplomi di «architecte diplome par le gouvernement» rilasciati fino al 1959 dal Ministero della pubblica istruzione e dopo tale data dal Ministero degli affari culturali (architecte DPLG);

- i diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA);

- i diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo (ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo), sezione Architettura (architetto ENSAIS).

e) *In Grecia:*

- i diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;

- i diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;

- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;

- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;

- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Thrakis, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura;

- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura.

f) *In Irlanda:*

- la laurea di «Bachelor of Architecture» rilasciata dalla «National University» d'Irlanda (B. arch., NUI) a laureati in architettura dell'«University College» di Dublino;

- il diploma di livello universitario in architettura rilasciato dal «College of Technology», Bolton Street, Dublino (dipl. arch.);

- il certificato di membro associato del «Royal Institute of Architects» di Irlanda (ARIAI);

- il certificato di membro del «Royal Institute of Architects» di Irlanda (MRIAI).

g) *Nei Paesi Bassi:*

- l'attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni «Architettura» delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkunding ingenieur);

- i diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo Stato (architect);

- i diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Hoger Bouwkhunstonderricht) (architect HBO);

- i diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Voortgezet Bouwkhunstonderricht) (architect VBO);

- l'attestato comprovante l'esito positivo nella prova d'esame organizzata dal consiglio degli architetti del «Bond van Nederlandse Architecten» (ordine degli architetti olandese, BNA) (architect);

- il diploma della «Stichting Instituut voor Architectuur (Fondazione «Istituto di architettura») (IVA) conseguito al termine di un corso organizzato da tale fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'art. 13 della direttiva n. 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985;

- un attestato delle competenti autorità comprovante che, prima dell'entrata in vigore della citata direttiva, l'interessato è stato ammesso all'esame di «Kandidaat in de bouwkunde» organizzato dalla scuola tecnica superiore di Delft o di Eindhoven e che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect);

- un attestato delle competenti autorità rilasciato unicamente alle persone che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della citata direttiva, comprovante che l'interessato, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect).

Gli attestati a cui è fatto riferimento nel settimo e ottavo trattino non dovranno più essere riconosciuti a partire dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari per l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtù delle suddette disposizioni, non diano già l'accesso a tali attività nell'ambito del titolo professionale di cui sopra.

h) *Nel Regno Unito:*

- i titoli conseguiti in seguito ad esami superati presso:

il «Royal Istitute of British Architects»;

le facoltà di architettura di:
università;
politecnici;
colleges;
accademie (colleges privati);
istituti di tecnologia e di belle arti,

che erano o sono riconosciuti al momento dell'adozione della direttiva n. 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 dall'«Architects Registration Council» del Regno Unito ai fini dell'iscrizione all'albo (Architect);

- un certificato che attesti che il titolare aveva acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 6(1)a, 6(1)b, ovvero 6(1)d dell'Architects Registration Act del 1931 (Architect);

- un certificato che attesti che il titolare ha acquisito il diritto di matenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 2 dell'Architects Registration Act del 1938 (Architect).

i) *In Spagna:*

- il titolo ufficiale di architetto (titulo oficial de arquitecto) rilasciato dal ministero dell'educazione e della scienza o dalle università.

l) *In Portogallo:*

- il diploma «diploma do curso especial de arquitectura», rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto;

- il diploma di architetto (diploma de arquitecto) rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto;

- il diploma «diploma do curso de arquitectura», rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto;

- il diploma «diploma de licenciatura em arquitectura» rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona;

- il diploma «carta de curso de licenciatura em arquitectura», rilasciato dall'Università tecnica di Lisbona e dall'Università di Porto;

- il diploma di genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dall'Istituto superiore tecnico dell'Università tecnica di Lisbona;

- il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla facoltà di scienze e tecnologia dell'Università di Porto;

- il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla facoltà di scienze e tecnologia dell'Università di Coimbra;

- il diploma in genio civile, produzione (licenciatura em engenharia civil, producao) rilasciato dall'Università di Minho.

92G0141

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 dicembre 1991.

Assoggettamento dei reagenti per il rivelamento di HBsAg ed anti HCV alla disciplina dei presidi medico-chirurgici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E ARTIGIANATO

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 266;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuta l'opportunità di assoggettare alla disciplina dei presidi medico-chirurgici i reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti HCV (o eventuali altri marcatori di infezione da HCV) per screening di donazioni di sangue o emoderivati;

Sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli insiemi di reagenti (kits di reagenti) pronti per l'uso per il rilevamento di HBsAg ed anti HCV (o eventuali altri marcatori di infezione da HCV) per screening di donazioni di sangue od emoderivati sono sottoposti alla disciplina prevista dall'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.

2. I prodotti di cui al precedente comma 1 appartengono alla classe 1 prevista dal terzo comma dell'art. 2 del regolamento citato. Ad essi si applica l'autorizzazione per prodotto prevista dall'art. 4 dello stesso regolamento.

Art. 2.

1. La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, indirizzata al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, deve contenere, oltre agli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, l'indicazione del distributore, se diverso dal richiedente l'autorizzazione.

2. Alla domanda stessa deve essere allegata documentazione concernente:

1) principi biologici del metodo, che dovrà comunque essere di tipo radioimmunologico od immunoenzimatico o di comprovata uguale o superiore sensibilità;

2) metodi di produzione e caratterizzazione dei singoli reattivi;

3) elenco dei reagenti (inclusa la documentazione relativa al periodo di validità di ciascun reagente ed alle prove effettuate per la valutazione di tale validità);

4) procedimento di esecuzione del saggio;

5) tipo di calcolo;

6) sensibilità (inclusa la documentazione sul come è stata valutata);

7) specificità (inclusa la documentazione sul come è stata valutata);

8) precisione (inclusa la documentazione sul come è stata valutata);

9) foglietto illustrativo, anche in lingua italiana, facente parte del kit. Il foglietto illustrativo dovrà contenere le informazioni sopra indicate, le precauzioni e le limitazioni nell'uso di tipo fisico, biologico e chimico e l'elenco dei materiali necessari, ma non forniti.

3. Alla domanda stessa dovranno inoltre essere inclusi:

a) certificato tipo del controllo di qualità effettuato dal laboratorio della ditta;

b) due confezioni del «kit»;

c) ai fini della registrazione di prodotti originari da un altro Stato membro della CEE, vengono accettati i certificati rilasciati dalle autorità competenti nell'altro Stato membro e non devono essere ripetute le prove ivi svolte.

4. Sulla domanda di autorizzazione si esprime l'Istituto superiore di sanità, prima che la stessa sia sottoposta al prescritto parere del Consiglio superiore di sanità.

Art. 3.

1. Per ogni variazione di componenti biologici, del periodo di validità o del procedimento di produzione dei kits per la rilevazione di HBsAg ed anti HCV (o eventuali altri marcatori di infezioni da HCV) deve essere presentata domanda di conformità al precedente art. 2.

2. La variazione è autorizzata con atto del Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, previo parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 4.

1. I kits di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti HCV, muniti di autorizzazione al commercio, prevista dagli articoli precedenti, possono essere venduti e distribuiti, senza il preventivo controllo favorevole, lotto per lotto, da parte dell'Istituto superiore di sanità.

2. La documentazione relativa al controllo dei singoli lotti deve comunque essere presentata alla Direzione generale del servizio farmaceutico che, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità, presa visione della suddetta documentazione, può disporre controlli lotto per lotto, anche in rapporto ad eventuali caratteri innovativi dei kits di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti HCV.

3. Ai fini dei controlli previsti dal precedente comma 2, le aziende interessate debbono rendere noto alla Direzione generale del servizio farmaceutico:

1) numero di serie del lotto e dei singoli componenti;

2) periodo di validità del lotto e dei singoli reattivi, che debbono risultare conformi alla documentazione inviata per la registrazione;

3) numero dei kits che compongono il lotto;

4) copia dei controlli di qualità eseguiti sul lotto dalla ditta;

5) confezioni dei kits destinate al commercio.

In ogni caso, per tutti i kits il parere deve essere espresso entro trenta giorni dall'invio all'Istituto superiore di sanità.

4. Se trattasi di presidi prodotti all'estero, deve essere allegato alla documentazione copia del certificato di controllo sul lotto, rilasciato dalle autorità sanitarie del Paese di origine.

5. Ai fini dei controlli di cui al precedente comma 2, ogni volta che intervengono variazioni nel presidio, l'interessato deve inviare alla Direzione generale del servizio farmaceutico la documentazione prevista dai precedenti articoli 2 e 3.

6. I controlli previsti dal presente articolo consistono nella valutazione della documentazione relativa alle caratteristiche del lotto, eventualmente integrata da saggi eseguiti su campioni; le prove su campioni provenienti da altri Stati membri non comportano la necessità di ripetere prove già svolte in un altro Stato membro.

Art. 5.

1. I kits di reagenti che risultano già prodotti e messi in commercio alla data di pubblicazione del presente decreto, potranno continuare ad essere venduti o, comunque, distribuiti per l'impiego, purché le aziende interessate facciano pervenire al Ministero della sanità, entro sessanta giorni, la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.

2. Sulla domanda di cui al precedente art. 2, il Ministero della sanità si pronuncia entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

3. Durante l'espletamento della procedura di autorizzazione, i lotti del prodotto di cui al comma 1 possono essere sottoposti al controllo previsto al precedente art. 4. A tal fine, le aziende devono presentare, per ciascun lotto, la documentazione indicata nel predetto articolo.

4. Il diniego di autorizzazione o l'esito non favorevole del controllo comportano l'obbligo di ritiro immediato, rispettivamente, di tutto il prodotto o del lotto controllato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

92A0742

DECRETO 12 dicembre 1991.

Assoggettamento delle lenti a contatto alla disciplina dei presidi medico-chirurgici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre alla disciplina dei presidi medico-chirurgici le lenti a contatto sia rigide che morbide, le quali, venendo direttamente applicate all'occhio del paziente, debbono rispondere a particolari requisiti, sia in ordine alla igienicità e modalità della commercializzazione, sia in ordine ai materiali usati per la loro fabbricazione, che debbono essere biocompatibili;

Sentiti i pareri dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Le lenti a contatto sia rigide che morbide, di qualsiasi tipo e caratteristiche, sono inserite nell'elenco dei presidi medico-chirurgici di cui all'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128. Ad esse, pertanto, sia applica la disciplina prevista dall'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché del menzionato regolamento.

2. I prodotti di cui al precedente comma 1 appartengono alla classe C prevista dal secondo comma dell'art. 2 del regolamento citato. Ad essi si applica l'«autorizzazione per genere di prodotto» prevista dall'art. 4 dello stesso regolamento. Allo stesso genere appartengono le lenti a contatto che vengono fabbricate con lo stesso materiale e che differiscono solo per forma meccanico-fisica o per confezionamento.

3. Le domande volte ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio delle lenti a contatto debbono essere inoltrate al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

Art. 2.

1. Non sono sottoposte all'autorizzazione prevista dall'art. 1 le lenti a contatto che provengono da altri Paesi della Comunità economica europea e rispondono ai seguenti requisiti:

a) siano prodotte nel rispetto di una guida di buona fabbricazione fondata sulle norme europee EN 29001, e in ottemperanza alle disposizioni vigenti nel Paese del fabbricante;

b) corrispondono alle specifiche tecniche delle norme europee eventualmente applicabili.

2. Chi intenda porre in commercio in Italia lenti a contatto conformi a quanto stabilito dal comma 1 è tenuto a notificare al Ministero della sanità i certificati attestanti la corrispondenza a quanto previsto nel comma 1.

3. La comunicazione del Ministero della sanità diretta all'interessato, che riconosce la validità dei certificati summenzionati, ai requisiti di cui al comma 1 equivale, a tutti gli effetti, al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 1.

Art. 3.

1. Ai sensi del presente decreto per «lenti a contatto» si intendono le protesi che vengono applicate sull'occhio a scopo di correzione delle ametropie, nonché a scopo terapeutico ed estetico.

Art. 4.

1. I materiali con cui sono costruite le lenti a contatto debbono essere biocompatibili. La documentazione relativa dovrà essere presentata a corredo delle domande di autorizzazione.

2. Per i materiali plastici che vengono utilizzati nella fabbricazione delle lenti a contatto debbono essere fornite le caratteristiche chimico-fisiche del materiale stesso onde poterle identificare.

3. Non è richiesta la presentazione della documentazione di cui ai commi 1 e 2 per le lenti a contatto per le quali il Ministero della sanità abbia rilasciato la comunicazione prevista dal comma 2, art. 3.

4. La fabbricazione delle lenti a contatto dovrà avvenire in ambienti igienicamente idonei.

Art. 5.

1. Le lenti a contatto morbide dovranno essere poste in commercio sterili, in confezioni idonee, sigillate ed in grado di garantire la conservazione della condizione di sterilità e prevedere l'assenza di residui di soluzioni disinfettanti. Le lenti a contatto rigide e quelle gas-permeabili dovranno essere poste in commercio disinfettate e con i requisiti microbiologici previsti dalla F.U. IX edizione per i prodotti non obbligatoriamente sterili, o da altre Farmacopee di altro Stato membro della CEE; esse dovranno altresì essere poste in commercio in confezioni idonee sigillate.

2. Ogni partita di lenti dovrà essere contrassegnata da un numero di produzione e deve essere conforme ai requisiti del precedente comma.

3. Le aziende interessate sono tenute a fornire, a richiesta, la documentazione relativa ad ogni singola partita prodotta.

4. Su ogni confezione dovrà essere specificato oltre a quanto previsto per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici: il tipo di materiale usato per la fabbricazione della lente nonché la data di produzione e di scadenza.

Art. 6.

1. Per le lenti a contatto, specificatamente indicate come di uso prolungato, l'autorizzazione di cui all'art. 1 è rilasciata dopo specifiche prove cliniche nazionali ed estere, che documentino tale prerogativa. Per lenti di uso prolungato o espressione similare si intendono quelle lenti la cui applicazione venga prolungata per oltre ventiquattro ore consecutive.

2. Le lenti per uso terapeutico devono essere applicate su indicazione e controllo dell'oculista.

Art. 7.

1. Ogni azienda dovrà porre in commercio le lenti a contatto accompagnando le confezioni con un'adeguata documentazione informativa contenente notizie concernenti il procedimento di sterilizzazione e disinfezione adottato, il programma di adattamento iniziale di massima, consigliabile per il tipo di lente, la manutenzione ed il sistema di idonea disinfezione della lente stessa, il suo corretto uso, le condizioni di conservazione e le eventuali controindicazioni.

2. Tra le controindicazioni, dovranno comunque essere inserite le seguenti:

a) qualsiasi patologia flogistica oculare e degli annessi in atto;

b) una insufficiente lacrimazione.

3. In tale documentazione informativa dovrà pure essere indicato il tempo massimo di uso continuato delle lenti.

Art. 8.

1. I requisiti richiesti per la valutazione dei prodotti da autorizzare devono essere i seguenti:

a) composizione chimica del materiale;

b) stabilità chimico-fisica;

c) costanza di forma e caratteristiche di elasticità;

d) caratteristiche di cessione al liquido lacrimale;

e) indici di rifrazione;

f) trasmissione ottimale della luce;

g) resistenza meccanica e capacità di sopportare appropriati cicli di disinfezione e di sterilizzazione;

h) permeabilità per metaboliti e sostanze nutritive solubili in acqua;

i) eventuale permeabilità ai gas:

l) indicazioni circa l'eventuale proprietà di assorbimento nei confronti dei componenti le soluzioni di conservazione, pulizia e disinfezione;

m) composizione dell'eventuale liquido di umidificazione;

n) qualsiasi altro elemento utile per la valutazione delle caratteristiche del prodotto.

2. La documentazione relativa dovrà essere presentata a corredo della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.

3. Per le lenti a contatto costituite da materiali e secondo procedimenti già largamente impiegati, si richiedono:

a) documentazione anche bibliografica di tossicità sistemica a breve ed a lungo termine e di quella effettuata sull'occhio del coniglio, utilizzando lenti e loro estratti, come previsto per lenti a contatto costituite da materiale nuovo;

b) certificato di comprovata sterilità delle lenti morbide poste in commercio;

c) certificato per le lenti a contatto rigide e gaspermeabili di corrispondenza ai requisiti microbiologici previsti dalla F.U. ed. IX per prodotti non obbligatoriamente sterili, o da altra Farmacopea di valore equivalente;

d) relazione clinica di tollerabilità eseguita presso un istituto universitario o primariato ospedaliero di oftalmologia nazionali od esteri.

4. Per le lenti a contatto costituite da materiale di nuovo impiego, si richiedono:

a) documentazione bigliografica e prove sperimentali di tossicità sistemica su coniglio a breve ed a lungo termine e saggi chimici e biologici previsti dalla F.U. IX edizione per i contenitori di plastica per uso farmaceutico. Tutte queste prove dovranno essere effettuate con i materiali delle lenti. L'inserimento delle lenti o l'instillazione dell'estratto deve essere effettuato nel sacco congiuntivale di un solo occhio del coniglio. Devono essere eseguiti monitoraggi giornalieri degli occhi di tutti i conigli, misurazione sistematica dello spessore della cornea, esami biomicroscopici e controllo del peso corporeo nonché esame istologico dei tessuti a contatto con la lente;

b) documentazione di comprovata sterilità delle lenti morbide in commercio;

c) documentazione, per le lenti a contatto rigide o gas-permeabili, di corrispondenza ai requisiti microbiologici previsti, per prodotti non obbligatoriamente sterili, dalla F.U. IX edizione o da altra Farmacopea di valore equivalente;

d) relazione clinica di tollerabilità da effettuarsi su non meno di venticinque pazienti per un periodo di almeno tre mesi in almeno due istituti universitari e primariati ospedalieri di oftalmologia nazionali ed esteri.

5. Tutte le documentazioni indicate nei commi 3 e 4 devono essere rilasciate da istituti ed enti ospedalieri qualificati.

Art. 9.

1. È vietato il riciclaggio delle lenti a contatto tornate dal mercato, per qualsiasi motivo, alle aziende interessate ed agli esercenti. È solo possibile l'impiego ripetuto delle lenti impiegate per prove, previa ulteriore sterilizzazione o disinfezione.

Art. 10.

1. Le ditte che attualmente hanno in commercio le lenti a contatto di cui all'art. 1 possono continuare a commercializzarle in attesa dei provvedimenti autorizzativi del Ministero della sanità, o della comunicazione dell'art. 2, comma 3, purché entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* presentino al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, per ciascun tipo di prodotto, documentata domanda di autorizzazione all'immissione in commercio ovvero documentazione conforme a quanto stabilito dall'art. 2.

2. I prodotti di cui al comma precedente dovranno essere ritirati dal commercio a cura delle aziende interessate qualora intervenga un diniego motivato dell'autorizzazione entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. Se il suddetto diniego non interviene entro tale periodo, l'autorizzazione si intende concessa.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

92A0743

DECRETO 31 gennaio 1992.

Proroga dell'autorizzazione alla visita sanitaria in via continuativa a titolo temporaneo e sperimentale, presso il porto di Taranto, dei prodotti di origine animale in importazione con esclusione di carni e animali vivi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1988 e il decreto ministeriale 29 luglio 1989 e il decreto ministeriale 9 gennaio 1991;

Ritenute valide le argomentazioni di origine economico-commerciale addotte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto a sostegno della opportunità che venga concessa una proroga all'autorizzazione alla visita sanitaria presso il porto di Taranto;

Ritenuto tuttavia necessario, allo scopo di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio di stabilire un altro periodo sperimentale di mesi dodici;

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale, per un periodo di mesi dodici, presso il porto di Taranto, la visita sanitaria sui prodotti di origine animale in importazione con esclusione delle carni e degli animali vivi.

Art. 2.

Salvo ogni ulteriore diversa determinazione, l'esecuzione della visita sanitaria di cui al precedente art. 1 è affidata all'ufficio veterinario di porto di Bari competente territorialmente.

Art. 3.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1992

p. *Il Ministro:* BRUNO

92A0744

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 dicembre 1991.

Determinazione della percentuale di aumento per la rivalutazione, per l'anno 1992, dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 417, concernente l'aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto;

Considerato che l'art. 2 della citata legge n. 417/1990, prevede che con decreto del Ministro del tesoro venga effettuata la rivalutazione annuale del predetto assegno vitalizio; che detta rivalutazione deve essere pari alla precentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo abbligatorio dell'Istituto nazionale dalla previdenza sociale;

Considerata la necessità di stabilire la percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno sopraindicato;

Viste le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle quali risulta che:

la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, accertata per l'anno 1991, è risultata pari al 7,87;

la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni, valevole ai fini delle pensioni del fondo lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, accertata per l'anno 1991, è risultata pari all'8,34;

Considerato che per l'anno 1991 l'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni, è risultato quello più favorevole tra i due indici indicati dall'art. 2 della legge n. 417/1990 e tra quelli presi a base per la rivalutazione di tutti i trattamenti pensionistici;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di aumento, con decorrenza 1° gennaio 1992, per la rivalutazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, è determinata in misura pari a 8,34.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

92A0717

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 gennaio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «La Fausta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 19-24 settembre 1990 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia « La Fausta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «La Fausta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Mario Pulcini in data 17 maggio 1972, repertorio n. 63973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Domenico Oropallo, viale Italia, 7, Latina, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1992

Il Ministro: MARINI

92A0754

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 febbraio 1992.

Autorizzazione all'Istituto analitico tuscanese S.r.l., in Tuscania, al rilascio di certificazione CEE in materia di controllo dei giocattoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che conferisce delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive della Comunità economica europea di cui all'elenco *A* allegato alla medesima legge;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva n. 88/378 CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto 13 dicembre 1991 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione prevista dalla direttiva n. 88/378/CEE;

Vista l'istanza presentata in data 12 novembre 1990 e successiva integrazione in data 19 dicembre 1991, con la quale l'Istituto analitico tuscanese S.r.l., con sede in Tuscania (Viterbo), via Verona n. 39, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE relativamente ai giocattoli;

Considerato che il richiedente ha dichiarato di possedere i requisiti previsti in allegato II alla direttiva CEE n. 84/532;

Decreta:

Art. 1.

La società Istituto analitico tuscanese S.r.l., con sede in tuscania (Viterbo), via Verona n. 39, è autorizzata al rilascio di certificazione CEE per i giocattoli, secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva CEE n. 88/378 e sul decreto legislativo di attuazione della stessa.

Art. 2.

La società Istituto analitico tuscanese S.r.l. esercita i controlli di conformità dei prodotti al tipo certificato e nei casi previsti, con le procedure e modalità indicate nella direttiva CEE n. 88/378, sospende o revoca la certificazione CEE già rilasciata.

Art. 3.

La società Istituto analitico tuscanese S.r.l., comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Ispettorato tecnico dell'industria, con periodicità trimestrale, tutte le certificazioni emesse.

Roma, 12 febbraio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A0745

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 19, 20 e 21 dicembre 1991: ufficio del registro di Milazzo, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 23 e 24 dicembre 1991: ufficio del registro di Vittoria, a causa della disinfezione e disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 27, 28 e 30 dicembre 1991: ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Tempio Pausania, a causa della disinfestazione e derattizzazione dei locali del detto ufficio;

in data 2 e 3 gennaio 1992: ufficio del registro atti civili di Messina, a causa della disinfestazione di locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, e della conservatoria dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 19, 20 E 21 DICEMBRE 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Milazzo.

IN DATA 23 E 24 DICEMBRE 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Vittoria.

IN DATA 27, 28 E 30 DICEMBRE 1991

Regione Sardegna:

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Tempio Pausania.

IN DATA 2 E 3 GENNAIO 1992

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti civili di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0755

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 febbraio 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Castel Campagnano in provincia di Caserta. (Ordinanza n. 2221 FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viato il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile;

Vita l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto il verbale di sopralluogo eseguito il 26 gennaio 1989 dal Gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche dal quale si evince un diffuso stato di pericolo incombente nel centro abitato Squille, area cimiteriale e via Fontana Vignà;

Vista la nota n. 4602 datata 13 novembre 1991 del comune di Castel Campagnano con la quale si richiede, in forma prioritaria, un finanziamento di lire 1.582.560.000 per la sola sistemazione idrogeologica della zona cimiteriale nel comune di Castel Campagnano;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire, comunque, un primo sollecito intervento teso alla eliminazione del più immediato pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Castel Campagnano la somma di lire 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Castel Campagnano, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Castel Campagnano puo procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A0760

ORDINANZA 12 febbraio 1992.

Affidamento all'Ismes S.p.a. dell'incarico di compiere uno studio di fattibilità tecnico-economica concernente un intervento generale finalizzato alla prevenzione e gestione delle emergenze connesse con i rischi sismici e vulcanici e a un programma d'attuazione operativa su casi prioritari nelle zone a maggior rischio, in vista di un'applicazione generalizzabile. (Ordinanza n. 2222/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 983;

Considerato che rientra tra i compiti del Ministro per il coordinamento della protezione civile adottare le iniziative necessarie per fronteggiare adeguatamente le emergenze derivanti da eventi catastrofici di tipo sismico e/o vulcanico mediante attività di previsione dei fenomeni, prevenzione dei rischi, programmazione e coordinamento degli interventi di emergenza;

Ritenuto che il suddetto coordinamento presuppone una approfondita conoscenza della situazione di fatto e, in modo particolare, della vulnerabilità ed esposizione del territorio ai rischi sismici e vulcanici, nonché delle possibili soluzioni organizzative e gestionali prevedenti, tra l'altro, sistemi di monitoraggio tecnico-scientifico nelle zone ad alto rischio e la pianificazione degli interventi e che, a tale scopo sia necessario un preliminare studio di fattibilità;

Vista la nota n. RR/FM/AS/prot. n. 9732 dell'11 dicembre 1991 con la quale l'Ismes S.p.a. propone l'effettuazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica dello schema progettuale di un piano relativo ad un intervento generale finalizzato alla prevenzione e gestione delle emergenze connesse con i rischi sismici e vulcanici e di un programma di attuazione operativa su casi prioritari nelle zone a maggior rischio, in vista di un'applicazione generalizzabile;

Visto il parere favorevole sulla proposta sopraindicata espresso dal presidente della sezione I della commissione grandi rischi, settore sismico e presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e dal presidente della sezione III della stessa commissione e presidente del Gruppo nazionale per la vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche;

Considerato che l'Ismes S.p.a. è società di alto livello tecnologico e consolidata esperienza nelle problematiche connesse con i rischi sismici e vulcanici, sia per gli aspetti preventivi che di gestione delle emergenze, e che sta prestando collaborazioni operative agli enti scientifici, incaricati dal Dipartimento della protezione civile di realizzare il sistema «Poseidon» per la sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeni sismici e vulcanici nella

Sicilia, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 142 del 3 maggio 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 3 luglio;

Ritenuto, pertanto, che, nell'ambito dei poteri del Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di conseguire maggiore efficacia nella prevenzione e gestione delle emergenze connesse con le calamità sismiche e vulcaniche, sia opportuno affidare alla Ismes S.p.a. lo studio in argomento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga a ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità indicate in premessa la società Ismes S.p.a. è incaricata di effettuare uno studio di fattibilità tecnico-economica dello schema progettuale di un piano relativo ad un intervento generale finalizzato alla prevenzione e gestione delle emergenze connesse alle calamità sismiche e vulcaniche e a un programma d'attuazione operativa su casi prioritari nelle zone a maggior rischio, in vista di un'applicazione generalizzabile.

A tal fine tra il Ministro per il coordinamento della protezione civile e la Ismes S.p.a. verrà stipulata apposita convenzione, cui resta subordinato l'incarico di cui al comma 1.

Art. 2.

La rispondenza dello studio effettuato dalla Ismes S.p.a. all'incarico affidatole sarà verificata — tenuto conto delle esigenze del Dipartimento della protezione civile — da una commissione di vigilanza e collaudo, composta da cinque membri, nominata con separato provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Detta commissione verificherà anche la congruità del corrispettivo, sulla base dei parametri fissati dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza. Ai componenti della commissione sarà erogato un compenso forfettario e onnicomprensivo di L. 6.000.000 cadauno, a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in L. 1.600.000.000, oltre IVA, si provvederà mediante le disponibilità del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A0761

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 7 febbraio 1992, n. 21.

Regolamento CEE n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, designazione e presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale

Al Ministero delle finanze
Direzione generale dogane e imposte indirette
Direzione generale servizi finanza locale
Comando generale Guardia di finanza - Uff. operativo

Al Ministero della sanità - Direzione generale igiene e alimenti

Al Ministero dell'interno
Gabinetto
Direzione generale di P.S.

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi commerciali

Ai signori commissari di Governo delle regioni

Al commissario di Stato per la regione siciliana

Ai signori assessori all'agricoltura delle province di Trento e Bolzano

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - N.A.S.

Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A.I.M.A.

All'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

All'Ispettorato centrale repressione frodi

Alla Direzione generale della produzione agricola

Alla Divisione IX

Alla Rappresentanza permanente italiana presso le Comunità europee - Bruxelles

Alla Commissione delle Comunità economiche europee - Direzione generale agricoltura - Bruxelles

Alle organizzazioni di categoria

All'Istituto regionale della vite e del vino - Palermo

La Commissione CEE fin dagli anni 80 si è posta l'obiettivo di pervenire ad una regolamentazione comune nel settore delle bevande alcoliche.

La prima proposta, che porta la data del 1982, riguardava la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose, dei vini vermut e degli altri vini aromatizzati.

Tale proposta a seguito dei lavori svolti nelle diverse istanze comunitarie e del parere espresso sia dal Parlamento europeo che dal Comitato economico e

sociale, è stata scissa, nel 1986, in due distinte proposte di regolamento riguardanti, rispettivamente, i «vini vermut e gli altri vini aromatizzati» e le «bevande spiritose».

Il primo passo verso la regolamentazione comune delle bevande alcoliche è stato compiuto in concreto nel mese di giugno del 1989 con l'adozione da parte del Consiglio del regolamento CEE n. 1576/89 relativo alle «bevande spiritose».

Per quanto si riferisce ai vini aromatizzati il Consiglio, allo scopo di tener conto della rilevanza commerciale assunta da alcune bevande aromatizzate a bassa gradazione alcolica ha ritenuto opportuno ampliare notevolmente il campo di applicazione della relativa proposta includendo altre due categorie di prodotti e precisamente le «bevande aromatizzate a base di vino» aventi una gradazione compresa tra 7 e 14,5% vol. e i «cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli» aventi una gradazione compresa tra 1,2 e 7% vol.

Su tale proposta è stata raggiunta, in occasione del turno di presidenza italiana, una posizione comune da parte del Consiglio.

Una volta acquisito il parere dal Parlamento europeo il Consiglio ha proceduto alla sua adozione formale.

L'accordo raggiunto, fortemente voluto dalla delegazione italiana (come è noto, l'Italia oltre a produrre vermut di grande prestigio e di rinomanza mondiale è anche il Paese maggior produttore di vini aromatizzati), si è concretizzato nel giugno del 1991 con l'adozione del regolamento CEE n. 1601/91.

Compiuto il secondo passo sulla strada della regolamentazione comune delle bevande alcoliche si dovrà ora provvedere alla emanazione di altri due regolamenti tendenti a disciplinare le norme di produzione e di designazione delle bevande spiritose aventi una gradazione inferiore a 15% vol. e delle bevande aromatizzate contenenti vino ottenute con aggiunta di alcool.

In vista dell'entrata in applicazione del regolamento CEE n. 1601/91 che, come è noto è stata fissata al 17 dicembre 1991 il Comitato di applicazione previsto dallo stesso regolamento, nella sua prima riunione ha espresso parere favorevole all'unanimità in merito ad una proposta relativa alle misure transitorie intese a facilitare il passaggio dal regime nazionale a quello comunitario.

Gli opportuni chiarimenti in merito alle suddette misure transitorie sono stati forniti da questo Ministero con lettera circolare del 6 dicembre 1991, n. F/2372, di cui si allega copia alla presente.

In relazione a quanto sopra e tenuto conto del fatto che il regolamento del Consiglio contiene anche delle norme direttamente applicabili si forniscono, qui di seguito, i necessari chiarimenti per la corretta applicazione della nuova normativa comunitaria.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che i chiarimenti stessi sono stati preventivamente concordati con le altre amministrazioni interessate (Minindustria, Minfinanze, Minsanità).

1 - VINI AROMATIZZATI.

A) Il regolamento n. 1601/91 prevede che, per la preparazione dei vini aromatizzati, possono essere impiegati i vini definiti nell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87, punti da 12 a 18, ed esattamente: il vino atto a dare il vino da tavola, il vino da tavola, il vino liquoroso, il vino spumante, il vino spumante gassificato, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato o loro miscele eventualmente con l'aggiunta di mosti di uve, mosti di uve parzialmente fermentate e/o mosti di uve fresche mutizzati con alcool.

In virtù di quanto sopra le limitazioni previste all'art. 6 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, secondo la quale per la fabbricazione dei vini aromatizzati devono essere impiegati soltanto vini nazionali di gradazione complessiva non inferiore a 10% vol., sono superate.

Lo stesso regolamento prevede che i vini utilizzati per l'elaborazione dei vini aromatizzati, prima di avere formato oggetto di arricchimento, devono essere presenti nel prodotto finito in proporzione non inferiore al 75%.

Si ritiene opportuno precisare, in proposito, che i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, i mosti di uve fresche mutizzati con alcool non rientrano nella predetta percentuale del 75%. Questi ultimi prodotti, pertanto, potranno soltanto aumentare la percentuale suddetta del 75%.

È da tener presente, inoltre, che le norme previste dall'art. 6 della legge n. 108 del 1956 relative alle percentuali minime di vino da utilizzare nella elaborazione dei vini aromatizzati secchi (70%), a base di marsala (80%) e dei vini aromatizzati a base di vermut (95%) non sono più applicabili.

Valgono in proposito le norme contenute nel regolamento n. 1601/91.

B) Nella preparazione dei vini aromatizzati, possono essere utilizzati i seguenti tipi di alcool: alcool etilico di origine viticola, alcool di vino o di uve secche, alcool etilico di origine agricola, distillato di vino o di uve secche, distillato di origine agricola, acquavite di vino o di vinaccia, acquavite di uve secche rispondenti alle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni comunitarie.

Le limitazioni previste all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 riguardanti il tipo di alcool da impiegare per l'elaborazione dei vini aromatizzati sono pertanto decadute.

C) Per quanto attiene all'aromatizzazione il regolamento comunitario prescrive che possono essere utilizzate sostanze aromatizzanti naturali e/o preparazioni aromatiche naturali quali sono definite all'art. 1, paragrafo 2, lettera *b)*, punto i), e lettera *c)*, della direttiva CEE n. 88/388. L'eventuale impiego di sostanze e/o preparazioni identiche alle naturali come definite all'art. 1, paragrafo 2, lettera *b)*, punto ii), della detta direttiva potrà essere ammesso, in deroga, con regolamento della Commissione CEE.

Resta naturalmente inteso che, come già specificato nella citata lettera circolare n. F/2372 del 6 dicembre 1991, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento comunitario continuano ad applicarsi le norme nazionali vigenti prima del 17 dicembre 1991.

D) In merito alla edulcorazione dei vini aromatizzati il regolamento comunitario all'art. 3, lettera *a)*, elenca le sostanze edulcoranti che possono essere utilizzate.

Tra le anzidette sostanze è compreso anche lo «zucchero bruciato» del quale la nuova regolamentazione dà la seguente definizione: «Per zucchero bruciato si intende il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altro additivo chimico».

Resta inteso, pertanto, che lo zucchero bruciato a differenza del caramello o zucchero caramellizzato non è considerato come colorante.

Anche in questo caso, quindi, la norma nazionale di cui all'art. 6 della citata legge n. 108 deve ritenersi superata.

E) Il regolamento comunitario fissa, per i vini aromatizzati, un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo pari o superiore a 14,5% vol. ed un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo inferiore a 22% vol.

Il titolo alcolometrico volumico totale minimo deve essere pari o superiore a 17,5% vol. fatta eccezione per i prodotti denominati secchi od extra secchi (tenore in zuccheri rispettivamente inferiore a 50 gr/litro e 30 gr/litro) per i quali il titolo alcolometrico totale minimo è fissato, rispettivamente, a 16% vol. e 15% vol.

Risulta, pertanto, superata la norma nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, la quale prevede che il contenuto effettivo in alcool non deve essere inferiore al 16% in volume per i vini aromatizzati in genere ed al 18% in vol. per i vini aromatizzati classificati secchi.

Il regolamento CEE n. 1601/91, per quanto attiene ai vini aromatizzati, definisce anche alcuni specifici prodotti le cui denominazioni possono sostituire la denominazione generica di «vino aromatizzato».

In proposito, si ritiene utile evidenziare, per ciascuna di esse, le principali caratteristiche che le contraddistinguono.

Vermut.

La definizione di vermut si differenzia sensibilmente da quella generica di vino aromatizzato.

Tale differenza è dovuta al fatto che per il vermut:

possono essere utilizzati, esclusivamente i vini di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento n. 1601/91 senza aggiunta di mosti;

tra le sostanze aromatizzanti devono essere sempre presenti le sostanze estratte dalle diverse specie di Artemisia;

per l'edulcorazione possono essere impiegati solamente zucchero bruciato, saccarosio, mosto di uve, mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato rettificato.

Vino aromatizzato amaro.

La definizione di questa specifica bevanda prevede l'obbligo di far seguire alla denominazione generica il nome della sostanza aromatizzante amara principale.

La denominazione generica di «vino aromatizzato amaro» può essere completata o sostituita da:

- vino alla china, quando l'aromatizzazione principale è fatta con l'aroma naturale di china;

- bitter vino, quando l'aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di Genziana.

Questa bevanda deve essere colorata con i coloranti gialli e/o rossi autorizzati;

- americano, quando l'aromatizzazione principale è stata effettuata con sostanze aromatizzanti naturali ricavate dalle Artemisie e dalla Genziana. Anche in questo caso devono essere utilizzati i coloranti gialli e/o rossi;

- vino aromatizzato all'uovo, il vino aromatizzato nella cui preparazione sono stati aggiunti tuorli di uovo di qualità o sostanze estratte dai tuorli di uovo. Questa bevanda deve avere un tenore in zuccheri espressi in zucchero invertito, superiore a 200 gr/litro ed un contenuto in tuorlo d'uovo di almeno 10 gr/litro.

Il regolamento CEE n. 1601/91, all'art. 2, paragrafo 2, lettera *c)*, secondo e terzo comma, detta disposizioni in merito ai vini aromatizzati all'uovo nella cui denominazione possono anche essere aggiunti i termini «Cremovo» e «Cremovo zabaione».

Si ricorda, in particolare, che un vino aromatizzato all'uovo per poter essere designato con una delle suddette denominazioni deve contenere vino Marsala in una percentuale non inferiore all'80%.

In virtù di dette disposizioni il paragrafo 2 dell'art. 5 della legge 28 novembre 1984, n. 851, e l'ultimo comma dell'art. 7 del decreto-legge del 1956, n. 3, devono ritenersi superati.

Le suddette definizioni comunitarie superano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 8 del più volte citato decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3. Ciò vale anche per la denominazione «Aperitivo a base di vino» la quale non è più riservata ai vini aromatizzati «amaricati» ma è sinonimo di «Vino aromatizzato».

2 - BEVANDE AROMATIZZATE A BASE DI VINO.

Il regolamento CEE n. 1601/91, all'art. 2, paragrafo 1, lettera *b)*, stabilisce che tra le bevande aromatizzate a base di vino sono classificate le bevande:

ottenute a partire da vino nuovo ancora in fermentazione, da vino atto a dare vino da tavola, da vino da tavola, da vino spumante, da vino spumante gassificato, da vino frizzante e da vino frizzante gassificato, definiti all'allegato I del regolamento CEE n. 822/87; con l'eventuale aggiunta di mosti di uve e/o mosti di uve parzialmente fermentati;

- che hanno subito una aromatizzazione con sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche naturali e/o identiche alle naturali quali sono definite all'art. 1, paragrafo 2, lettera *b)*, punti i) ed ii), e lettera *c)* della direttiva CEE n. 88/388. L'impiego delle sostanze artificiali di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera *b)*, punto iii), della detta direttiva può essere autorizzato con apposito regolamento applicativo della Commissione CEE;

- che hanno subito una eventuale edulcorazione;

- che, salvo eccezioni, non sono stati oggetto di aggiunta di alcool;

- che hanno un titolo alcolometrico effettivo pari o superiore al 7% vol. e inferiore a 14,5% vol.

La stessa definizione di bevanda aromatizzata a base di vino prevede, inoltre, che i vini indicati al primo trattino devono essere presenti nel prodotto finito in una proporzione non inferiore al 50%. Ciò significa che anche in questo caso nella predetta percentuale minima del 50% non sono compresi i mosti i quali, pertanto, potranno eventualmente essere impiegati soltanto in aggiunta alla predetta percentuale.

3 - COCKTAIL AROMATIZZATI A BASE DI PRODOTTI VITIVINICOLI.

Il regolamento CEE n. 1601/91, all'art. 2, paragrafo 1, lettera *c)*, disciplina la categoria delle bevande denominate «cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli».

Detta categoria comprende tutte le bevande:

- ottenute da vino e/o da mosti di uve;

- che hanno subito una aromatizzazione:

- con sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche naturali e/o identiche alle naturali definite all'art. 1, paragrafo 2, lettera *b)*, punti i) e ii), e lettera *c)*, della direttiva CEE n. 88/388. L'impiego delle sostanze artificiali di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera *b)*, punti iii), della detta direttiva può essere autorizzato con apposito regolamento applicativo della Commissione CEE;

- con erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi quali ad esempio i succhi di frutta;

- che hanno subito una eventuale edulcorazione ed una eventuale colorazione;

- che non sono state oggetto di aggiunta di alcool;

- che hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 7% vol.

La stessa definizione prevede, inoltre, che i vini ed i mosti utilizzati per la preparazione dei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli debbono avere la gradazione minima naturale prevista all'art. 18, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 822/87 (cioè la gradazione minima naturale prevista per la zona in cui i prodotti vitivinicoli sono stati ottenuti e che, per quanto riguarda l'Italia, è di: 8% vol. nella zona CIb, 8,5% vol. nella zona CII e 9% vol. nella zona CIII) e devono essere presenti nel prodotto finito in una proporzione non inferiore al 50%.

In questo caso, a differenza dei vini aromatizzati e delle bevande aromatizzate a base di vino, nella percentuale minima del 50% sono compresi anche i mosti.

In virtù delle suddette definizioni di «bevande aromatizzate a base di vino» e di «cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli» devono ritenersi superate e pertanto non più applicabili le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1990, n. 305, che risultano in contrasto con la nuova normativa comunitaria.

Pertanto, a far data dal 17 dicembre 1991 fatte salve le norme transitorie di cui alla citata lettera circolare del 6 dicembre 1991, n. F/2372, le denominazioni «bevanda di fantasia a base di vino» e «bevanda di fantasia proveniente dall'uva» non potranno più essere utilizzate.

Si ritiene opportuno far presente che il regolamento CEE n. 1601/91 stabilisce che ulteriori denominazioni in aggiunta a quelle già previste potranno essere adottate con regolamento della Commissione su richiesta degli Stati membri interessati.

Pertanto, qualora gli operatori del settore abbiano interesse ad utilizzare denominazioni diverse da quelle già previste nel regolamento CEE n. 1601/91, dovranno formulare apposita richiesta a questo Ministero - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. VI.

4 - NORME DI CARATTERE GENERALE.

A) *Indicazione del tenore zuccherino.*

Il regolamento CEE n. 1601/91, all'art. 2, paragrafo 5, stabilisce che le denominazioni «vino aromatizzato», «bevanda aromatizzata a base di vino» nonché le specifiche bevande riprese ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo, possono essere completate con una delle seguenti diciture, tenendo presente che il tenore in zuccheri è espresso in zucchero invertito:

- extra secco: quando il tenore in zucchero è inferiore a 30 gr/litro;

- secco: quando il tenore in zucchero è inferiore a 50 gr/litro;

- semi secco: quando il tenore in zucchero è compreso tra 50 e 90 gr/litro;

- semi dolce: quando il tenore in zucchero è compreso tra 90 e 130 gr/litro;

- dolce: quando il tenore in zucchero è superiore a 130 gr/litro.

Soltanto le diciture «semi dolce» e «dolce» possono essere sostituite dall'indicazione del tenore in zucchero espresso in zucchero invertito.

Deve ritenersi, pertanto, superata la norma nazionale di cui all'art. 13, lettera *b)*, del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, relativa all'indicazione obbligatoria in etichetta del tenore in zucchero. In virtù della norma comunitaria, infatti, l'indicazione del tenore in zucchero è ora facoltativa.

B) *Deroghe per i prodotti destinati all'esportazione.*

L'art. 11 del regolamento CEE n. 1601/91 prevede, in linea di principio, che i prodotti destinati all'esportazione verso i Paesi terzi devono essere conformi alle disposizioni del regolamento stesso.

Eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta degli Stati membri produttori, con apposito regolamento comunitario della Commissione CEE.

Anche in questo caso, quindi, fatte salve le disposizioni relative al periodo transitorio di cui al regolamento CEE della Commissione n. 3664/91 del 16 dicembre 1991, la norma in causa supera le vigenti disposizioni nazionali di cui all'art. 20 del più volte citato decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, e dell'art. 9 del decreto ministeriale 19 giugno 1990, n. 305.

Pertanto, qualora gli operatori abbiano interesse ad esportare verso Paesi terzi bevande ricadenti nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 1601/91 ma non rispondenti alle disposizioni del regolamento stesso,

debbono presentare apposita istanza a questo Ministero - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. VI, il quale, se del caso, provvederà ad inoltrare formale richiesta alla Commissione CEE.

C) *Additivi ammessi, trattamenti e pratiche enologiche.*

In merito agli additivi, alle pratiche enologiche ed ai trattamenti si precisa che per quanto attiene ai vini ed ai mosti utilizzati come materie prime per l'elaborazione delle bevande disciplinate dal regolamento CEE n. 1601/91, si applicano le norme previste dal regolamento CEE n. 822/87. Per quanto attiene, invece, ai prodotti in fase di elaborazione ed ai prodotti finiti, si applicano, nelle more della emanazione delle norme applicative comunitarie, le norme nazionali in vigore prima del 17 dicembre 1991.

D) *Norme di designazione e presentazione.*

L'art. 8 del regolamento CEE n. 1601/91 detta norme in materia di etichettatura delle bevande disciplinate dal regolamento stesso rimandando, per quanto non esplicitamente previsto, alla direttiva n. 79/112 relativa alla etichettatura delle derrate alimentari.

Restano, pertanto, applicabili le norme nazionali emanate in applicazione della detta direttiva (decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, e successive modificazioni).

Con l'occasione, si ritiene opportuno sottolineare che l'art. 2, paragrafo 6, del regolamento CEE n. 1601/91 stabilisce che, quando nella denominazione di vendita delle bevande aromatizzate a base di vino figura il termine «Spumante», la quantità di vino spumante impiegato non deve essere inferiore al 95%.

5 - CONCLUSIONI.

I chiarimenti forniti con la presente circolare nonché le disposizioni emanate dall'Esecutivo CEE per disciplinare il periodo transitorio non hanno certamente esaurito l'esame di tutte le questioni connesse con l'applicazione del regolamento CEE n. 1601/91.

A tal proposito giova ricordare che la materia riguardante il controllo delle operazioni di produzione come pure quella relativa alle autorizzazioni concesse da questo Ministero per la produzione e l'imbottigliamento delle bevande oggetto del regolamento CEE n. 1601/91, dovrà essere opportunamente riesaminata anche al fine di pervenire ad una possibile semplificazione delle attuali procedure.

Fino a quando tali disposizioni non verranno emanate è chiaro che gli operatori interessati dovranno attenersi scrupolosamente alle norme in vigore.

* * *

I destinatari della presente circolare sono vivamente pregati di dare la massima diffusione al contenuto della stessa al fine di mettere in grado gli interessati di operare nel pieno rispetto della nuova normativa comunitaria.

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO

MINISTERO
DELL'AGRICOLATURA E DELLE FORESTE

LETTERA CIRCOLARE 6 dicembre 1991, n. F/2372.

Regolamento CEE n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, designazione e presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. Modalità di applicazione e periodo transitorio.

Alle associazioni di categoria
Alla Direzione generale produzione agricola
All'Ispettorato centrale repressione frodi
Al Ministero dell'industria - Direzione generale produzione industriale
Al Ministero della sanità - Direzione generale igiene e alimenti
All'Istituto superiore di sanità
Al Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette

Con regolamento CEE della Commissione in corso di pubblicazione vengono stabilite le misure transitorie relative al regolamento in oggetto.

Dette misure hanno lo scopo di facilitare il passaggio dal regime attuale a quello istituito con il regolamento CEE n. 1601/91.

MISURE TRANSITORIE

I casi presi in esame sono due e precisamente quello relativo alle bevande il cui processo di elaborazione è iniziato e completato prima del 17 dicembre 1991 e quello relativo alle bevande il cui processo di elaborazione è iniziato prima del 17 dicembre 1991 ed è ultimato prima del 17 giugno 1992.

Per tali bevande la norma stabilisce che la prima commercializzazione è consentita fino al 16 dicembre 1992 a condizione che esse siano state elaborate e vengano presentate in conformità delle norme nazionali in vigore prima del 17 dicembre 1991.

Al fine di evitare errate interpretazioni il regolamento in questione chiarisce che per «elaborazione» deve intendersi: «le operazioni che danno luogo ad un prodotto finito, imbottigliato, etichettato e destinato al consumatore finale».

Per quanto riguarda i prodotti elaborati lo stesso regolamento chiarisce che per «prima commercializzazione» deve intendersi: «la vendita e l'uscita effettiva degli stessi dalle imprese di produzione o dai depositi di tali imprese».

Va precisato, inoltre, che le bevande di cui trattasi (quelle cioè elaborate prima del 17 dicembre 1991 nonché quelle la cui fase di elaborazione è iniziata prima di tale data e terminerà prima del 17 giugno 1992) potranno essere smaltite fino ad esaurimento delle scorte a condizione che esse:

risultino detenute, e totalmente elaborate alla data del 16 dicembre 1992;

si trovino nella fase di vendita al consumatore finale.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Come è noto il regolamento n. 1601/91 demanda alla Commissione il compito di emanare norme applicative.

Per la emanazione di tali norme il regolamento in corso di pubblicazione prevede che le stesse debbano essere adottate entro il 16 dicembre 1992.

Tenuto conto di quanto stabilito dal detto regolamento resta inteso che nelle more della emanazione delle norme applicative continuano ad applicarsi le norme nazionali in vigore prima del 17 dicembre 1992.

In merito, poi, alle deroghe previste dal più volte citato regolamento n. 1601/71 si fa presente che fino a quando non sarà intervenuta una decisione della Commissione continueranno ad applicarsi, analogamente a quanto sopra detto, le norme nazionali in vigore prima del 17 dicembre 1991

È il caso, ad esempio, delle deroghe che potranno essere concesse per le esportazioni verso i Paesi terzi.

Il direttore generale

92A0694

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

104° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160 80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91 e n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91 e n. 17/92 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **7400** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.R.L.» MOD. AP 74 (SHORT) (TACCA DI MIRA AD ALZO A DIOTTRA REGOLABILE - MIRINO REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 420 CON FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM. 820-900 CALCIOLO REGOLABILE
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. **7401** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.R.L.» MOD. AP 74 (SHORT) (TACCA DI MIRA AD ALZO A DIOTTRA REGOLABILE - MIRINO REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 450 CON FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM. 850-930 CALCIOLO REGOLABILE
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. **7402** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BERETTA S.P.A.» MOD. TIPO AKIM (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1117
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ISRAELE
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 7403 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826-C-85 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. PYTON LR 2"
Calibro: 380 DA SALVE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA CON BOCCA FILETTATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 69
Lunghezza dell'arma: MM. 99
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA EZECHIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AC ARMI SPORT»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. 7404 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826-C-85 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. PYTON LR 4"
Calibro: 380 DA SALVE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA CON BOCCA FILETTATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 107
Lunghezza dell'arma: MM. 137
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA EZECHIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AC ARMI SPORT»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. 7405 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. GOVERNMENT MK IV SERIES 80 INOX
Calibro: 40 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7406 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. P 89 DAO INOX
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 114
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7407 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3065-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. P 90 DC INOX
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 114
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G DEMARCHI & C. S N C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7408 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3065-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. P 91 DC INOX
Calibro: 40 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 114
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G DEMARCHI & C. S N C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7409 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2913-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CONCARI» MOD. JAGUAR
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI METRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ARMERIA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7410 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.5617-C-83 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «KELBLY INC.» MOD. STOLLE
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **7411** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COONAN ARMS» MOD. 357 MAGNUM 6" (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 152
Lunghezza dell'arma: MM. 236
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota — L'arma può essere corredata di conversione (molla di recupero e canna) idonea ad impiegare la cartuccia cal. 38 special.

N. **7412** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «KASSNAR INTERNATIONAL» MOD SPORTING (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 415
Lunghezza dell'arma: MM. 895
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. **7413** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.5617-C-83 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WILDEY» MOD. WILDEY MAGMUM 7" (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 178
Lunghezza dell'arma: MM. 280
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota — L'arma può essere corredata di conversioni idonee ad impiegare la cartuccia cal. 45 Winchester Magnum con canne lunghe 6" (mm. 152,4) e 10" (mm. 254) e cal. 475 Wildey Magnum con canna lunga 10" (mm. 254)

N. **7414** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WILDEY» MOD. WILDEY MAGMUM 8" (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 475 WILDEY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 203
Lunghezza dell'arma: MM. 305
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota — L'arma può essere corredata di conversioni idonee ad impiegare la cartuccia cal. 475 Wildey Magnum con canne lunghe 10" (mm. 254) e 12" (mm. 305) e la cartuccia cal. 45 Winchester Magnum con canna lunga 8" (mm. 203)

N. **7415** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WILDEY» MOD. WILDEY MAGMUM 10" (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 475 WILDEY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 254
Lunghezza dell'arma: MM. 356
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota — L'arma può essere corredata di conversioni idonee ad impiegare la cartuccia cal. 475 Wildey Magnum con canne lunghe 8" (mm. 203) e 12" (mm. 305) e la cartuccia cal. 45 Winchester Magnum con canne lunghe 10" (mm 254) e 12" (mm. 305).

N. **7416** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «I.A.I.» MOD. AUTOMAG III (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 9 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 162
Lunghezza dell'arma: MM. 267
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota — L'arma può essere denominata anche «A.M.T.» e può essere corredata di conversione (canna, caricatore e molla di recupero) idonea ad impiegare la cartuccia cal. 30 M1 Carbine.

N. **7417** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «I.A.I.» MOD. AUTOMAG IV (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 165
Lunghezza dell'arma: MM. 267
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota — L'arma può essere denominata anche «A.M.T.» e puo essere corredata di conversione (canna, caricatore e molla di recupero) idonea ad impiegare la cartuccia cal. mm. 10 Magnum.

N. **7418** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «I.A.I.» MOD. AUTOMAG IV (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 10 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 165
Lunghezza dell'arma: MM. 267
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota — L'arma può essere denominata anche «A.M.T.» e può essere corredata di conversione (canna, caricatore e molla di recupero) idonea ad impiegare la cartuccia cal. 45 Winchester Magnum.

N. **7419** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «I.A.I.» MOD. SKIPPER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 108
Lunghezza dell'arma: MM. 191
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota - L'arma può essere denominata anche «A.M.T.» e può essere corredata di conversione (canna, carrello, caricatore e molla di recupero) idonea ad impiegare la cartuccia 45 HP.

N. **7420** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «I.A.I.» MOD. SKIPPER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 108
Lunghezza dell'arma: MM. 191
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota - L'arma può essere denominata anche «A.M.T.» e può essere corredata di conversione (canna, carrello, caricatore e molla di recupero) idonea ad impiegare la cartuccia cal. 40 Smith & Wesson.

N. **7421** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «A.M.T.» MOD ON DUTY
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 115
Lunghezza dell'arma: MM. 197
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BENVENUTI S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota - L'arma può essere denominata anche «I.A.I.».

N. **7422** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «LLAMA GABILONDO» MOD. M 82 MEDALIST (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA E BRUNITA - CROMATA)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 114
Lunghezza dell'arma: MM. 207
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **7423** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «V. BERNARDELLI» MOD. P018 S (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 122
Lunghezza dell'arma: MM. 209
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRANCESCO BERNARDELLI PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **7424** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «V. BERNARDELLI» MOD. P018 S COMPACT (MIRE REGOLABILI)
Calibro: MM. 9 CORTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM. 102
Lunghezza dell'arma: MM. 189
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRANCESCO BERNARDELLI PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **7425** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «V. BERNARDELLI» MOD. EXPRESS 2000 (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRANCESCO BERNARDELLI PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **7426** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. BANKER'S SPECIAL
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7427 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. BANKER'S SPECIAL
Calibro: 38 NEW POLICE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7428 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. COBRA (CASTELLO IN LEGA LEGGERA)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 197,6
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7429 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. COBRA (CASTELLO IN LEGA LEGGERA)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 197,6
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7430 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. COBRA (CASTELLO IN LEGA LEGGERA)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 223
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7431 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. NEW SERVICE
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 223
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7432 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. OFFICIAL POLICE
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 225
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7433 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. OFFICERS HEAVY BARREL (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 290
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7434 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. POLICE POSITIVE SPECIAL
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 248
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7435 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. SHOOTING MASTER (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152.4
Lunghezza dell'arma: MM. 281
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7436 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FREEDOM ARMS» MOD. 252 CASULL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 190
Lunghezza dell'arma: MM. 355
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota L'arma può essere fornita di tamburo a 5 colpi camerato per impiegare la cartuccia cal. 22 Winchester Magnum Rimfire.

N. 7437 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FREEDOM ARMS» MOD. 252 CASULL SILHOUETTE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 253
Lunghezza dell'arma: MM. 417
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7438 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 96 COMPACT
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 109
Lunghezza dell'arma: MM. 197
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: PICHETTI MARIO CONDIRETTORE DELLA FABBRICA D'ARMI «P. BERETTA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7439 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2583-C-79 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P BERETTA» MOD 96 D
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICHETTI MARIO CONDIRETTORE DELLA FABBRICA D'ARMI «P BERETTA S.P A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7440 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 2583-C-79 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 96 DS
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICHETTI MARIO CONDIRETTORE DELLA FABBRICA D'ARMI «P. BERETTA S.P A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7441 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2578-C-79 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. PPK (ZELLA MEHLIS)
Calibro: MM. 6.35 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 82
Lunghezza dell'arma: MM. 155
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE LICENZA DI VENDITA ARMI DELLA DITTA «EXCALIBUR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7442 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. TA 10 (CON FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: MM. 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 202
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7443 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. TA 10 COMPACT (CON FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: MM. 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 175
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7444 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. TA 10 S (MIRINO E TACCA DI MIRA REGOLABILI) (CON FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: MM. 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 135 PROVVISTA DI FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM. 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7445 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. TA 10 38 S.A.S. (MIRINO E TACCA DI MIRA REGOLABILI) (CON FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM. 135 PROVVISTA DI FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM. 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7446 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. TA 45 COMPACT (CON FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 175
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7447 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. TA 45 S (MIRINO E TACCA DI MIRA REGOLABILI) (CON FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 135 PROVVISTA DI FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM. 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7448 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO» MOD. TA 45 (CON FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 202
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7449 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. LUXUS «M»
Calibro: MM. 6,5 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7450 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. LUXUS «M»
Calibro: MM. 6 × 62 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7451 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 16 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 32 H. & R. MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 212.7
Lunghezza dell'arma: MM. 342.9
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7452 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 610 INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro. MM. 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 252.4
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7453 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 610 INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 165.1
Lunghezza dell'arma: MM. 290.5
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA F DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7454 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo. PISTOLA
Denominazione: «HECKLER & KOCH» MOD. P7 M10
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 105
Lunghezza dell'arma: MM. 175
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7455 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 90 DA
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM. 118.5
Lunghezza dell'arma: MM. 203
Funzionamento: SEMIAUTOMATICA DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: UNGHERIA DALLA FEG SU LICENZA MAUSER
Stato o Stati da cui è importata: UNGHERIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7456 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. M98
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7457 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. M98
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7458 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. M98
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7459 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD M98
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALF DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7460 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE» MOD. 2295
Calibro: MM. 6,5 x 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2-3-5 COLPI
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 7461 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE» MOD. 2295
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 2-3-5
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 7462 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE» MOD. 2295
Calibro: MM. 7 x 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 2-3-5
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 7463 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992*

Descrizione dell'arma.

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE» MOD. 2295
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 2-3-5
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 7464 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE» MOD. 2295
Calibro: MM 8 × 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 2-3-5
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. C 7

N. 7465 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE» MOD. 2295
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 2-3-5
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 7466 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo. CARABINA
Denominazione: «VOERE» MOD. 2295
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. DA 2-3-5
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. **7467** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE» MOD. 2295
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 2-3-5
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. **7468** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE» MOD. 2295
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 2-3-5
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. **7469** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE» MOD. 2295
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 2-3-5
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. **7470** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559'C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VOERE» MOD. 2295
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: DA 2-3-5
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 7471 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «MERKEL» MOD. 7 EI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7472 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «MERKEL» MOD. 7 EI (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7473 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Nota — L'arma può essere denominata anche mod. 95.

N. 7474 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM 7 × 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Nota — L'arma può essere denominata anche mod. 95.

N. 7475 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90
Calibro: 20 MAGNUM 20 MAGNUM 9.3 × 74 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Nota — L'arma può essere denominata anche mod. 95.

N. 7476 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90
Calibro: 20 MAGNUM 20 MAGNUM 30-06
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Nota — L'arma può essere denominata anche mod. 95.

N. 7477 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 617 INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 212,7
Lunghezza dell'arma: MM. 342,9
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota - L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 7478 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90 K
Calibro: 20 MAGNUM 20 MAGNUM 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Nota — L'arma può essere denominata anche mod. 95 K.

N. 7479 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90 K
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM 6,5 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Nota L'arma può essere denominata anche mod. 95 K.

N. 7480 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90 K
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM 7 × 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Nota L'arma può essere denominata anche mod. 95 K.

N. 7481 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90 K
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore. BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Nota L'arma può essere denominata anche mod. 95 K

N. 7482 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione «MERKEL» MOD. 90 K
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM 30-06
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore. BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

Nota L'arma può essere denominata anche mod. 95 K.

N. 7483 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. VANGUARD WEATHERGUARD OPPURE MOD. VANGUARD CLASSIC I
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO A SCATTO DIRETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE DALLA WEATHERBY
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE O U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «Weatherby» mod. Vanguard classic II (monogrilletto a scatto diretto) cal. mm 7 Remington Magnum (canna mm 610).

N. 7484 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. VANGUARD WEATHERGUARD OPPURE MOD. VANGUARD CLASSIC I
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO A SCATTO DIRETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE DALLA WEATHERBY
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE O U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «Weatherby» mod. Vanguard classic II (monogrilletto a scatto diretto) cal. 30-06 Springfield (canna mm 610).

N. 7485 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. VANGUARD WEATHERGUARD
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO A SCATTO DIRETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE DALLA WEATHERBY
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE O U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota - Il modello dell'arma può essere denominato anche mod. Vanguard classic I.

N. 7486 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. VANGUARD WEATHERGUARD OPPURE MOD. VANGUARD CLASSIC I
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO A SCATTO DIRETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE DALLA WEATHERBY
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE O U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «Weatherby» mod. Vanguard classic II (monogrilletto a scatto diretto) cal. 243 Winchester (canna mm 610).

N. **7487** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. VANGUARD WEATHERGUARD OPPURE MOD. VANGUARD CLASSIC I
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO A SCATTO DIRETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE DALLA WEATHERBY
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE O U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «Weatherby» mod Vanguard classic II (monogrilletto a scatto diretto) cal. 270 Winchester (canna mm 610).

N. **7488** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. VANGUARD WEATHERGUARD
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1117
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO A SCATTO DIRETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE DALLA WEATHERBY
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE O U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota — Il modello dell'arma può essere denominato anche mod. Vanguard classic I.

N. **7489** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. VANGUARD CLASSIC II
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1117.6
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO A SCATTO DIRETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE DALLA WEATHERBY
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE O U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **7490** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. VANGUARD CLASSIC II
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO A SCATTO DIRETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE DALLA WEATHERBY
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE O U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **7491** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD VANGUARD CLASSIC II
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO A SCATTO DIRETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE DALLA WEATHERBY
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE O U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **7492** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992*

Descrizione dell'arma.

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD VANGUARD CLASSIC II
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO A SCATTO DIRETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE DALLA WEATHERBY
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE O U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **7493** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 2963-C-80 in data 13 gennaio 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. VANGUARD CLASSIC II
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO A SCATTO DIRETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE DALLA WEATHERBY
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE O U.S.A
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **7494** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD 1894 CL (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 32-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 558,8
Lunghezza dell'arma: MM. 985
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 7495 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 30 AS (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 30-30 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 971.5
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7496 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 2214 SPORTSMAN (CASTELLO IN LEGA DI ALLUMINIO)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 76.2
Lunghezza dell'arma: MM. 155.5
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7497 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 60 FULL LUG INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 76.2
Lunghezza dell'arma: MM. 190.5
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7498 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 632 (CASTELLO IN LEGA DI ALLUMINIO)
Calibro: 32 H. & R. MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50.8
Lunghezza dell'arma: MM. 163.5
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **7499** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: **PISTOLA**
Denominazione: **«SMITH & WESSON» MOD. 940 CENTENNIAL**
Calibro: **MM 9 PARABELLUM**
Numero delle canne: **UNA**
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **5**
Lunghezza delle canne: **MM. 50.8**
Lunghezza dell'arma: **MM. 163.5**
Funzionamento: **A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE**
Stato o Stati in cui è prodotta: **U.S.A.**
Stato o Stati da cui è importata: **U.S.A.**
Presentatore: **BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»**
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota L'arma deve impiegare munizionamento con palla in piombo nudo priva di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. **7500** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.4532-C-81 in data 13 gennaio 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo: **CARABINA**
Denominazione. **«ANSCHUTZ» MOD. 1903 (MIRINO E DIOTTRA)**
Calibro: **22 L.R.**
Numero delle canne: **UNA**
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **—**
Lunghezza delle canne: **MM. 650**
Lunghezza dell'arma: **MM. 1100**
Funzionamento: **A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)**
Stato o Stati in cui è prodotta: **GERMANIA**
Stato o Stati da cui è importata: **GERMANIA**
Presentatore: **FIOCCHI PAOLO PRESIDENTE DELLA DITTA «FIOCCHI MUNIZIONI S.P.A.»**
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **7501** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2653-C-79 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: **PISTOLA**
Denominazione: **«UBERTI» MOD. INSPECTOR (MIRA REGOLABILE)**
Calibro: **22 L.R.**
Numero delle canne: **UNA**
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: **MM. 101.6**
Lunghezza dell'arma: **MM. 227.5**
Funzionamento: **A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE**
Stato o Stati in cui è prodotta: **ITALIA**
Stato o Stati da cui è importata: **—**
Presentatore: **UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «A. UBERTI & C. S.R.L.»**
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **7502** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2653-C-79 in data 13 gennaio 1992*

Descrizione dell'arma.

Tipo: **PISTOLA**
Denominazione: **«UBERTI» MOD. INSPECTOR (MIRA REGOLABILE)**
Calibro: **22 L.R.**
Numero delle canne: **UNA**
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: **6**
Lunghezza delle canne: **MM. 152.4**
Lunghezza dell'arma: **MM. 278.5**
Funzionamento: **A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE**
Stato o Stati in cui è prodotta: **ITALIA**
Stato o Stati da cui è importata: **—**
Presentatore: **UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «A. UBERTI & C. S.R.L.».**
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **7503** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 14 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152.4
Lunghezza dell'arma: MM. 282.5
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **7504** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 16 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 32 H. & R. MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101.6
Lunghezza dell'arma: MM. 231.7
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **7505** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 13 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 617 INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101.6
Lunghezza dell'arma: MM. 231.7
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.».
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

NOTE

Al n. 7086 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «P. BERETTA» mod. 96 cal. 40 Smith & Wesson (canna mm 125).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica doppia azione «P. BERETTA» mod. 96 G cal. 40 Smith & Wesson (canna mm 125).

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 17 dicembre 1991.

Al n. 1121 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «UNIQUE» mod. D.E.S. 69 cal. 22 L.R. (canna mm 150).

La Commissione Consultiva Centrale delle armi, nella seduta del 17 dicembre 1991, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 08317 del 25 settembre 1991, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1121-*bis* del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «UNIQUE» mod. DES 69 U (tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R (canna mm 150).

La Commissione Consultiva Centrale delle armi, nella seduta del 17 dicembre 1991, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 08317 del 25 settembre 1991, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1735 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «STAR» mod. F.R. Sport cal. 22 L.R. (canna mm 150).

La Commissione Consultiva Centrale delle armi, nella seduta del 17 dicembre 1991, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 08317 del 25 settembre 1991, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5031 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «UNIQUE» mod. DES 32 (tacca di mira regolabile) cal. 32 Smith & Wesson Long Wad Cutter (canna mm 150).

La Commissione Consultiva Centrale delle armi, nella seduta del 17 dicembre 1991, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 08317 del 25 settembre 1991, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5031-*bis* del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «UNIQUE» mod. DES 32 U (tacca di mira regolabile) cal. 32 Smith & Wesson Long W.C. (canna mm 150).

La Commissione Consultiva Centrale delle armi, nella seduta del 17 dicembre 1991, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 08317 del 25 settembre 1991, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5030 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «UNIQUE» mod. DES 2000 (tacca di mira regolabile) cal. 22 Short (canna mm 150).

La Commissione Consultiva Centrale delle armi, nella seduta del 17 dicembre 1991, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 08317 del 25 settembre 1991, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5030-*bis* del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «UNIQUE» mod. DES 2000 U (tacca di mira regolabile) cal. 22 corto (canna mm 150)

La Commissione Consultiva Centrale delle armi, nella seduta del 17 dicembre 1991, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 08317 del 25 settembre 1991, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1087 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «F.N. BROWNING» mod. International U.I.T. cal. 22 L.R. (canna mm 150).

La Commissione Consultiva Centrale delle armi, nella seduta del 17 dicembre 1991, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 8573 del 7 ottobre 1991, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 4035 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «F.N. BROWNING» mod. auto 22 cal. 22 L.R. (canna mm 489).

La Commissione Consultiva Centrale delle armi, nella seduta del 17 dicembre 1991, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 8573 del 7 ottobre 1991, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 4082 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di caricatore-serbatoio della capacità di n. 8 cartucce. Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 10 luglio 1991.

Al n. 6174 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di caricatore-serbatoio della capacità di n. 8 cartucce. Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 10 luglio 1991.

Al n. 4349 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di caricatore-serbatoio della capacità di n. 8 cartucce. Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 10 luglio 1991.

92A0673

MINISTERO DEL TESORO

N. 29

Corso dei cambi del 12 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1204,950	1204,950	1204,95	1204,950	1204,950	1204,950	1204,950	1204,950	1204,950	1204,950
E.C.U.	1536,200	1536,200	1536	1536,200	1536,200	1536,200	1536,250	1536,200	1536,200	1536,200
Marco tedesco	751,950	751,950	752,500	751,950	751,950	751,950	752,000	751,950	751,950	751,950
Franco francese	220,700	220,700	221	220,700	220,700	220,700	220,730	220,700	220,700	220,700
Lira sterlina	2158,600	2158,600	2159	2158,600	2158,600	2158,600	2158,800	2158,600	2158,600	2158,600
Fiorino olandese	668,050	668,050	668,500	668,050	668,050	668,050	668,080	668,050	668,050	668,050
Franco belga	36,511	36,511	36,530	36,511	36,511	36,511	36,513	36,511	36,511	36,510
Peseta spagnola	11,950	11,950	11,970	11,950	11,950	11,950	11,947	11,950	11,950	11,950
Corona danese	193,950	193,950	194	193,950	193,950	193,950	193,950	193,950	193,950	193,950
Lira irlandese	2004,300	2004,300	2005	2004,300	2004,300	2004,300	2005,250	2004,300	2004,300	
Dracma greca	6,505	6,505	6,500	6,505	6,505	6,505	6,507	6,505	6,505	
Escudo portoghese	8,735	8,735	8,720	8,735	8,735	8,735	8,737	8,735	8,735	8,730
Dollaro canadese	1017,500	1017,500	1015	1017,500	1017,500	1017,500	1017,350	1017,500	1017,500	1017,500
Yen giapponese	9,457	9,457	9,450	9,457	9,457	9,457	9,456	9,457	9,457	9,450
Franco svizzero	840,470	840,470	840,500	840,470	840,470	840,470	840,650	840,470	840,470	840,470
Scellino austriaco	106,879	106,879	107	106,879	106,879	106,879	106,869	106,879	106,879	106,870
Corona norvegese	191,680	191,680	191,750	191,680	191,680	191,680	191,730	191,680	191,680	191,680
Corona svedese	206,900	206,900	207	206,900	206,900	206,900	206,900	206,900	206,900	206,900
Marco finlandese	275,750	275,750	276	275,750	275,750	275,750	275,720	275,750	275,750	
Dollaro australiano	904,800	904,800	905	904,800	904,800	904,800	905 -	904,800	904,800	904,800

Media dei titoli del 12 febbraio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57 -
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,820
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987 94	94,350
» » » 21- 4-1987 94	88,750
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989 95	100,400
» » » 12,50% 19- 6-1989 95	100,675
» » » 12,50% 18- 7-1989 95	100,550
» » » 12,50% 16- 8-1989 95	100,475
» » » 12,50% 20- 9-1989 95	100,450
» » » 12,50% 19-10-1989 95	100,450
» » » 12,50% 20-11-1989 95	100,375
» » » 12,50% 18-12-1989 95	100,550
» » » 12,50% 17- 1-1990 96	100,550
» » » 12,50% 19- 2-1990 96	100,525
» » » 12,50% 16- 5-1990 96	100,500
» » » 12,50% 15- 6-1990 96	100,550
» » » 12,50% 19- 9-1990 96	100,500
» » » 12,50% 20-11-1990 96	100,550
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988 96	98,450
» » » 12,50% 18- 1-1991 97	100,725
» » » 12,00% 17- 4-1991 97	100,600
» » » 12,00% 19- 6-1991 97	99,675
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987 92	99,675
» » » 9,50% 19- 5-1987 92	99,525
» » » 8,75% 18- 6-1987 93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987 93	98,350
» » » 8,50% 19- 8-1987 93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987 93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990 94	99,400
» » » 13,95% 1- 1-1990 94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983 93	99,972
» » » Ind. 18- 4-1986 92	100,275
» » » » 19- 5-1986 92	100,100
» » » » 20- 7-1987 92	100,200
» » » » 19- 8-1987 92	100,500
» » » » 1-11-1987 92	100,300
» » » » 1-12-1987 92	100,275
» » » » 1- 1-1988 93	100,150

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 2-1988/93	100.300
» » » »	1- 3-1988/93	100.200
» » » »	1- 4-1988/93	100.150
» » » »	1- 5-1988/93	100.325
» » » »	1- 6-1988/93	100.275
» » » »	18- 6-1986/93	99.925
» » » »	1- 7-1988/93	100.300
» » » »	17- 7-1986/93	99.925
» » » »	1- 8-1988/93	100.650
» » » »	19- 8-1986/93	99.850
» » » »	1- 9-1988/93	100.375
» » » »	18- 9-1986/93	99.925
» » » »	1-10-1988/93	100.275
» » » »	20-10-1986/93	99.900
» » » »	1-11-1988/93	100.575
» » » »	18-11-1987/93	100.025
» » » »	19-12-1986/93	100.300
» » » »	1- 1-1989/94	100.300
» » » »	1- 2-1989/94	100.525
» » » »	1- 3-1989/94	100.375
» » » »	15- 3-1989/94	100.275
» » » »	1- 4-1989/94	100.200
» » » »	1- 9-1989/94	100.125
» » » »	1-10-1987/94	99.950
» » » »	1-11-1989/94	100.075
» » » »	1- 1-1990/95	100.100
» » » »	1- 2-1985/95	101.150
» » » »	1- 3-1985/95	99.625
» » » »	1- 3-1990/95	99.875
» » » »	1- 4-1985/95	99.225
» » » »	1- 5-1985/95	99.075
» » » »	1- 5-1990/95	99.400
» » » »	1- 6-1985/95	99.100
» » » »	1- 7-1985/95	99.425
» » » »	1- 7-1990/95	99.775
» » » »	1- 8-1985/95	99.275
» » » »	1- 9-1985/95	99.325
» » » »	1- 9-1990/95	99.850
» » » »	1-10-1985/95	99.700
» » » »	1-10-1990/95	99.675
» » » »	1-11-1985/95	99.800
» » » »	1-11-1990/95	99.700
» » » »	1-12-1985/95	100.025
» » » »	1-12-1990/95	99.850
» » » »	1- 1-1986/96	99.950
» » » »	1- 1-1986/96 II	101.050
» » » »	1- 1-1991/96	99.800
» » » »	1- 2-1986/96	100.450
» » » »	1- 2-1991/96	99.900
» » » »	1- 3-1986/96	100.100
» » » »	1- 4-1986/96	99.825
» » » »	1- 5-1986/96	99.575
» » » »	1- 6-1986/96	99.600
» » » »	1- 7-1986/96	99.175
» » » »	1- 8-1986/96	99.125
» » » »	1- 9-1986/96	99.275
» » » »	1-10-1986/96	99.075
» » » »	1-11-1986/96	99.300
» » » »	1-12-1986/96	99.775
» » » »	1- 1-1987/97	99.650
» » » »	1- 2-1987/97	100 —
» » » »	18- 2-1987/97	99.800
» » » »	1- 3-1987/97	99.800
» » » »	1- 4-1987/97	99.325
» » » »	1- 5-1987/97	99.175
» » » »	1- 6-1987/97	99.050
» » » »	1- 7-1987/97	98.925
» » » »	1- 8-1987/97	98.775
» » » »	1- 9-1987/97	99 —
» » » »	1- 3-1991/98	98.850
» » » »	1- 4-1991/98	98.675
» » » »	1- 5-1991/98	98.700
» » » »	1- 6-1991/98	98.675

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9.15%	1- 3-1992	99.475
» » »	12.50%	17- 3-1992	99.925
» » »	9.15%	1- 4-1992	99.650
» » »	11.00%	1- 4-1992	99.700
» » »	12.50%	1- 4-1992	99.875
» » »	12.50%	1- 4-1990/92	99.900
» » »	12.50%	18- 4-1992	99.875
» » »	9.15%	1- 5-1992	99.625
» » »	11.00%	1- 5-1992	99.425
» » »	12.50%	1- 5-1992	99.825
» » »	12.50%	17- 5-1992	99.850
» » »	9.15%	1- 6-1992	99.575
» » »	10.50%	1- 7-1992	99.775
» » »	11.50%	1- 7-1992	99.675
» » »	11.50%	1- 8-1992	99.650
» » »	12.50%	1- 9-1992	100.150
» » »	12.50%	1-10-1992	100.150
» » »	12.50%	1- 2-1993	100.625
» » »	12.50%	1- 7-1993	100.425
» » »	12.50%	1- 8-1993	100.400
» » »	12.50%	1- 9-1993	100.275
» » »	12.50%	1-10-1993	100.300
» » »	12.50%	1-11-1993	100.225
» » »	12.50%	1-11-1993 Q	100.300
» » »	12.50%	17-11-1993	100.400
» » »	12.50%	1-12-1993	100.275
» » »	12.50%	1- 1-1989/94	100.425
» » »	12.50%	1- 1-1990/94	100.350
» » »	12.50%	1- 2-1990/94	100.525
» » »	12.50%	1- 3-1990/94	100.275
» » »	12.50%	1- 5-1990/94	100.275
» » »	12.50%	1- 6-1990/94	100.250
» » »	12.50%	1- 7-1990/94	100.375
» » »	12.50%	1- 9-1990/94	100.325
» » »	12.50%	1-11-1990/94	100.300
» » »	12.50%	1- 1-1991/96	100.400
» » »	12.50%	1- 3-1991/96	100.350
» » »	12.00%	1- 6-1991/96	98.775
» » »	12.50%	1- 6-1990/97	100.450
» » »	12.50%	16- 6-1990/97	100.475
» » »	12.50%	1-11-1990/97	100.450
» » »	12.50%	1- 1-1991/98	100.550
» » »	12.50%	19- 3-1991/98	100.500
» » »	12.00%	20- 6-1991/98	98.475
» » »	12.50%	1- 3-1991/2001	101.150
» » »	12.00%	1- 6-1991/2001	98.475

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8.50%	99.625
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	99.300
» » » »	25- 5-1988/92	8.50%	99.275
» » » »	22-11-1984/92	10.50%	100.250
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	99.650
» » » »	15- 4-1985/93	9.75%	100.050
» » » »	22- 7-1985/93	9.00%	98.725
» » » »	25- 7-1988/93	8.75%	98 -
» » » »	28- 9-1988/93	8.75%	96.800
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	96.725
» » » »	22-11-1985/93	8.75%	98.900
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	96.650
» » » »	28-12-1988/93	8.75%	97.675
» » » »	21- 2-1986/94	8.75%	98.475
» » » »	25- 3-1987/94	7.75%	94.950
» » » »	19- 4-1989/94	9.90%	100.350
» » » »	26- 5-1986/94	6.90%	94.200
» » » »	26- 7-1989/94	9.65%	99.450
» » » »	30- 8-1989/94	9.65%	100.350
» » » »	26-10-1989/94	10.15%	101 —
» » » »	22-11-1989/94	10.70%	104.050
» » » »	24- 1-1990/95	11.15%	104.150
» » » »	27- 3-1990/95	12.00%	106.450
» » » »	24- 5-1989/95	9.90%	100.425
» » » »	29- 5-1990/95	11.50%	105.200
» » » »	26- 9-1990/95	11.90%	104.275

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M12022

N. 30

Corso dei cambi del 13 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1204.200	1204.200	1204.500	1204.200	1204.200	1204.200	1204.810	1204.200	1204.200	1204.200
E.C.U.	1535.550	1535.550	1536 —	1535.550	1535.550	1535.550	1534.350	1535.550	1535.550	1535.550
Marco tedesco	751.510	751.510	752 —	751.510	751.510	751.510	751.500	751.510	751.510	751.510
Franco francese	220.610	220.610	221 —	220.610	220.610	220.610	220.620	220.610	220.610	220.610
Lira sterlina	2158 —	2158 —	2158 —	2158 —	2158 —	2158 —	2158.050	2158 —	2158	2158 —
Fiorino olandese	667.740	667.740	668 —	667.740	667.740	667.740	667.740	667.740	667.740	667.740
Franco belga	36.501	36.501	36.530	36.501	36.501	36.501	36.496	36.501	36.501	36.500
Peseta spagnola	11.942	11.942	11.980	11.942	11.942	11.942	11.944	11.942	11.942	11.940
Corona danese	193.930	193.930	194 —	193.930	193.930	193.930	193.910	193.930	193.930	193.930
Lira irlandese	2004.800	2004.800	2005 —	2004.800	2004.800	2004.800	2004.600	2004.800	2004.800	—
Dracma greca	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.502	6.500	6.500	—
Escudo portoghese	8.727	8.727	8.760	8.727	8.727	8.727	8.725	8.727	8.727	8.720
Dollaro canadese	1018.300	1018.300	1018 —	1018.300	1018.300	1018.300	1017.600	1018.300	1018.300	1018.300
Yen giapponese	9.467	9.467	9.490	9.467	9.467	9.467	9.466	9.467	9.467	9.470
Franco svizzero	837.850	837.850	838.500	837.850	837.850	837.850	837.930	837.850	837.850	837.850
Scellino austriaco	106.810	106.810	106.900	106.810	106.810	106.810	106.825	106.810	106.810	106.810
Corona norvegese	191.580	191.580	191.750	191.580	191.580	191.580	190.350	191.580	191.580	191.580
Corona svedese	207 —	207 —	207.500	207 —	207 —	207 —	207 —	207 —	207	207 —
Marco finlandese	275.700	275.700	275.500	275.700	275.700	275.700	276.650	275.700	275.700	—
Dollaro australiano	919.250	919.250	991 —	919.250	919.250	919.250	919.200	919.250	919.250	919.250

Media dei titoli del 13 febbraio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57 —
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100.600
» 12% (Beni Esteri 1980)	104.820
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99.350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987 94	88.725
» » » 21- 4-1987 94	88.800
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	100.400
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	100.550
» » » 12.50% 18- 7-1989 95	100.525
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	100.625
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	100.475
» » » 12.50% 19-10-1989/95	100.425
» » » 12.50% 20-11-1989/95	100.450
» » » 12.50% 18-12-1989/95	100.550
» » » 12.50% 17- 1-1990 96	100.600
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	100.550
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	100.500
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	100.575
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	100.475
» » » 12.50% 20-11-1990/96	100.600
Certificati del Tesoro C.T.O. 10.25% 1-12-1988 96	98.400
» » » 12.50% 18- 1-1991 97	100.675
» » » 12.00% 17- 4-1991 97	100.650
» » » 12.00% 19- 6-1991 97	99.675
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987 92	99.675
» » » 9.50% 19- 5-1987 92	99.525
» » » 8.75% 18- 6-1987 93	99.250
» » » 8.75% 17- 7-1987 93	98.350
» » » 8.50% 19- 8-1987 93	98.275
» » » 8.50% 18- 9-1987 93	99.450
» » » 13.95% 1- 1-1990 94	99.400
» » » 13.95% 1- 1-1990 94 II	99.850
» » » TR 2.5% 1983 93	99.975
» » » Ind. 18- 4-1986 92	100.200
» » » » 19- 5-1986 92	100.075
» » » » 20- 7-1987 92	100.225
» » » » 19- 8-1987 92	100.450
» » » » 1-11-1987 92	100.27[illegible]
» » » » 1-12-1987 92	100.2[illegible]
» » » » 1- 1-1988 93	100.1[illegible]

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100.300
» » » »	1- 3-1988/93	100.200
» » » »	1- 4-1988/93	100.150
» » » »	1- 5-1988/93	100.325
» » » »	1- 6-1988/93	100.350
» » » »	18- 6-1986/93	100.025
» » » »	1- 7-1988/93	100.300
» » » »	17- 7-1986/93	99.925
» » » »	1- 8-1988/93	99.575
» » » »	19- 8-1986/93	99.850
» » » »	1- 9-1988/93	100.350
» » » »	18- 9-1986/93	99.925
» » » »	1-10-1988/93	100.225
» » » »	20-10-1986/93	99.875
» » » »	1-11-1988/93	100.550
» » » »	18-11-1987/93	100.025
» » » »	19-12-1986/93	100.300
» » » »	1- 1-1989/94	100.300
» » » »	1- 2-1989/94	100.525
» » » »	1- 3-1989/94	100.400
» » » »	15- 3-1989/94	100.275
» » » »	1- 4-1989/94	100.200
» » » »	1- 9-1989/94	100.125
» » » »	1-10-1987/94	99.950
» » » »	1-11-1989/94	100.100
» » » »	1- 1-1990/95	100.100
» » » »	1- 2-1985/95	101.150
» » » »	1- 3-1985/95	99.625
» » » »	1- 3-1990/95	99.875
» » » »	1- 4-1985/95	99.200
» » » »	1- 5-1985/95	99.075
» » » »	1- 5-1990/95	99.700
» » » »	1- 6-1985/95	99.075
» » » »	1- 7-1985/95	99.375
» » » »	1- 7-1990/95	99.750
» » » »	1- 8-1985/95	99.275
» » » »	1- 9-1985/95	99.325
» » » »	1- 9-1990/95	99.825
» » » »	1-10-1985/95	99.700
» » » »	1-10-1990/95	99.750
» » » »	1-11-1985/95	99.825
» » » »	1-11-1990/95	99.725
» » » »	1-12-1985/95	99.950
» » » »	1-12-1990/95	99.850
» » » »	1- 1-1986/96	100 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	101 —
» » » »	1- 1-1991/96	99.725
» » » »	1- 2-1986/96	100.450
» » » »	1- 2-1991/96	99.875
» » » »	1- 3-1986/96	100.100
» » » »	1- 4-1986/96	99.825
» » » »	1- 5-1986/96	99.575
» » » »	1- 6-1986/96	99.550
» » » »	1- 7-1986/96	99.200
» » » »	1- 8-1986/96	99.075
» » » »	1- 9-1986/96	99.225
» » » »	1-10-1986/96	99 —
» » » »	1-11-1986/96	99.275
» » » »	1-12-1986/96	99.725
» » » »	1- 1-1987/97	99.550
» » » »	1- 2-1987/97	100 —
» » » »	8- 2-1987/97	99.800
» » » »	1- 3-1987/97	99.800
» » » »	1- 4-1987/97	99.275
» » » »	1- 5-1987/97	99.175
» » » »	1- 6-1987/97	99 —
» » » »	1- 7-1987/97	98.900
» » » »	1- 8-1987/97	98.750
» » » »	1- 9-1987/97	99 —
» » » »	1- 3-1991/98	98.850
» » » »	1- 4-1991/98	98.625
» » » »	1- 5-1991/98	98.700
» » » »	1- 6-1991/98	98.650

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9.15%	1- 3-1992	99.650
» » »	12.50%	17- 3-1992	99.775
» » »	9.15%	1- 4-1992	99.575
» » »	11.00%	1- 4-1992	99.700
» » »	12.50%	1- 4-1992	99.875
» » »	12.50%	1- 4-1990/92	99.900
» » »	12.50%	18- 4-1992	99.875
» » »	9.15%	1- 5-1992	99.550
» » »	11.00%	1- 5-1992	99.450
» » »	12.50%	1- 5-1992	99.825
» » »	12.50%	17- 5-1992	99.850
» » »	9.15%	1- 6-1992	99.575
» » »	10.50%	1- 7-1992	99.775
» » »	11.50%	1- 7-1992	99.675
» » »	11.50%	1- 8-1992	99.700
» » »	12.50%	1- 9-1992	100.150
» » »	12.50%	1-10-1992	100.150
» » »	12.50%	1- 2-1993	100.700
» » »	12.50%	1- 7-1993	100.425
» » »	12.50%	1- 8-1993	100.425
» » »	12.50%	1- 9-1993	100.300
» » »	12.50%	1-10-1993	100.300
» » »	12.50%	1-11-1993	100.275
» » »	12.50%	1-11-1993 Q	100.250
» » »	12.50%	17-11-1993	100.400
» » »	12.50%	1-12-1993	100.275
» » »	12.50%	1- 1-1989/94	100.425
» » »	12.50%	1- 1-1990/94	100.375
» » »	12.50%	1- 2-1990/94	100.525
» » »	12.50%	1- 3-1990/94	100.325
» » »	12.50%	1- 5-1990/94	100.275
» » »	12.50%	1- 6-1990/94	100.300
» » »	12.50%	1- 7-1990/94	100.375
» » »	12.50%	1- 9-1990/94	100.325
» » »	12.50%	1-11-1990/94	100.275
» » »	12.50%	1- 1-1991/96	100.400
» » »	12.50%	1- 3-1991/96	100.400
» » »	12.00%	1- 6-1991/96	98.800
» » »	12.50%	1- 6-1990/97	100.500
» » »	12.50%	16- 6-1990/97	100.500
» » »	12.50%	1-11-1990/97	100.450
» » »	12.50%	1- 1-1991/98	101.525
» » »	12.50%	19- 3-1991/98	100.500
» » »	12.00%	20- 6-1991/98	98.475
» » »	12.50%	1- 3-1991/2001	101.125
» » »	12.00%	1- 6-1991/2001	98.475
Certificati credito Tesoro E.C.U.	8.50%	21- 3-1988/92	99.625
» » » »	8.50%	26- 4-1988/92	99.300
» » » »	8.50%	25- 5-1988/92	99.275
» » » »	10.50%	22-11-1984/92	99.950
» » » »	9.60%	22- 2-1985/93	99.675
» » » »	9.75%	15- 4-1985/93	99.775
» » » »	9.00%	22- 7-1985/93	99.250
» » » »	8.75%	25- 7-1988/93	97.450
» » » »	8.75%	28- 9-1988/93	96.750
» » » »	8.65%	26-10-1988/93	96.725
» » » »	8.75%	22-11-1985/93	98.450
» » » »	8.50%	28-11-1988/93	95.900
» » » »	8.75%	28-12-1988/93	97.150
» » » »	8.75%	21- 2-1986/94	99 —
» » » »	7.75%	25- 3-1987/94	95.050
» » » »	9.90%	19- 4-1989/94	100.075
» » » »	6.90%	26- 5-1986/94	94.225
» » » »	9.65%	26- 7-1989/94	99.625
» » » »	9.65%	30- 8-1989/94	100.350
» » » »	10.15%	26-10-1989/94	100.750
» » » »	10.70%	22-11-1989/94	103.800
» » » »	11.15%	24- 1-1990/95	104.075
» » » »	12.00%	27- 3-1990/95	106.450
» » » »	9.90%	24- 5-1989/95	100
» » » »	11.50%	29- 5-1990/95	105.000
» » » »	11.90%	26- 9-1990/95	104.800

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

92M13022

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta 13 Mod. 241 D.P. — Data: 18 settembre 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Venezia. — Intestazione: Cimarosti Giorgio, nato il 21 febbraio 1937 a Venezia. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 300.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta 14 Mod. 241 D.P. — Data: 18 settembre 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Venezia. — Intestazione: Cimarosti Giorgio, nato il 21 febbraio 1937 a Venezia. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 300.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta 15 Mod. 241 D.P. — Data: 18 settembre 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Venezia. — Intestazione: Cimarosti Giorgio, nato il 21 febbraio 1937 a Venezia. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

92A0724

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Gruppo decorati Ordine militare d'Italia»

Con decreto ministeriale 16 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1992, registro n. 2 Difesa, foglio n. 211, vengono apportate delle modifiche agli articoli 4, 6, 7 e 11 e soppressi gli articoli 9 e 13 dello statuto dell'associazione «Gruppo decorati Ordine militare d'Italia».

92A0749

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto della Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino

Con decreto ministeriale 27 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1991, registro n. 10 Lavoro, foglio n. 350, sono stati approvati nel nuovo testo gli articoli 20, 21, 24, 28, 43, nonché il testo del nuovo art. 47 dello statuto della Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino.

92A0750

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1991 recante: «Determinazione delle misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra-doganale di Livigno». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1991).

Nel prospetto allegato *A* al decreto citato in epigrafe, alla pag. 27, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del punto 5.5, nella colonna recante l'aliquota è rettificato il valore percentuale riportato nel senso che dove è scritto: «*10*», si legga: «*5*».

Alla successiva pag. 28, prima colonna, in corrispondenza del punto 8.3, nella colonna recante i prezzi medi al minuto è rettificato il prezzo riportato nel senso che dove è scritto: «*578,7*», si legga: «*578.700*».

92A0732

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera 6
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli F
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s.
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S.P. - Centro Servizi Polivalente S r l.
Via Matteotti, 36/B
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n c
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DI E M Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
NOVARA
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE.DI. S.r l
Via Roma, 80
VERCELLI
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo..

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189